GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — MERCOLEDI 31 AGOSTO — NUM. 205

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **4871** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 1° marzo 1886, n. 3682;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, e visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione della legge primo marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 agosto 1887.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Regolamento *per l'esecuzione della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.*

CAPITOLO I.

Uffici del Catasto.

Articolo 1.

Giunta superiore del Catasto.

È istituita una Giunta superiore del catasto, composta di nove membri nominati per decreto Reale.

Nei casi determinati dal successivo articolo 4, intervengono nella Giunta, con voto consultivo, i direttori compartimentali.

Articolo 2.

La Giunta ha un presidente e un vicepresidente parimenti nominati per decreto Reale.

Essa risiede presso il Ministero delle Finanze e sta all'immediata dipendenza del Ministro, il quale può, quando creda, presiederne le adunanze.

Articolo 3.

Spettano alla Giunta superiore l'indirizzo generale e la vigilanza di tutte le operazioni catastali, in conformità del presente regolamento e delle speciali istruzioni del Ministro delle Finanze.

Articolo 4.

La Giunta superiore delibera in seduta plenaria, con intervento dei direttori compartimentali, nei casi seguenti:

a) sui metodi di rilevamento e sui limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari;

b) sul modo migliore di utilizzare le mappe esistenti e sulle norme da emanarsi perchè siano completate, corrette e messe in corrente;

c) sui criteri da prescriversi alle Giunte tecniche per la formazione dei prospetti di qualificazione e classificazione;

d) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione del catasto.

Saranno altresì trattati in seduta plenaria tutti gli affari pei quali il presidente crederà opportuno l'intervento dei direttori compartimentali.

Articolo 5.

Attribuzioni del presidente.

Il presidente rappresenta la Giunta superiore e ne eseguisce le deliberazioni. Egli è altresì il capo dell'Amministrazione del catasto e dirige l'Ufficio centrale, nel quale sono concentrati tutti i servizi relativi al nuovo catasto.

Come capo dell'Amministrazione catastale ha le facoltà e le attribuzioni che sono proprie dei capi delle Amministrazioni centrali, e provvede, sotto la sua responsabilità, all'andamento ordinario di tutti gli affari.

Articolo 6.

Il presidente:

convoca la Giunta superiore;

firma la corrispondenza;

esercita il potere disciplinare su tutti gl'impiegati da lui dipendenti;

cura la esatta osservanza delle norme prescritte dalla Giunta superiore e fa i provvedimenti necessari per assicurarsi della uniformità dei metodi o dei criteri seguiti nell'esecuzione dei lavori presso i vari compartimenti catastali, convocando anche presso di sè, ove lo creda, i direttori compartimentali;

fa al Ministro le proposte per le nomine e le promozioni di tutti gl'impiegati catastali di ruolo, promuovendo preliminarmente le deliberazioni della Giunta superiore quando si tratti di direttori compartimentali.

Articolo 7.

Direzioni compartimentali.

I lavori per la formazione del catasto sono eseguiti per compartimenti, da determinarsi per decreto Reale, in numero non maggiore di otto.

In ciascuno di essi la direzione è esercitata, secondo le norme stabilite dalla Giunta superiore, da un direttore compartimentale con grado d'ispettore generale.

Da esso dipendono gli uffici locali che si vanno costituendo in ciascun compartimento.

Articolo 8.

Organici e norme per l'assunzione del personale.

I ruoli organici del personale dell'ufficio centrale della Presidenza o degli uffici compartimentali saranno approvati con decreto Reale ed allegati al bilancio.

Articolo 9.

Il personale tecnico sarà scelto nel personale degli uffici tecnici di finanza e della Giunta del censimento di Lombardia e nel personale di ruolo addetto al catasto modenese.

È in facoltà del Ministro delle Finanze, presi i concerti coi dicasteri interessati, di ammettere, in qualità di distaccati, nei lavori catastali impiegati tecnici degli altri Ministeri, ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, che siano stati incaricati, con successo, di lavori geodetici, idrografici o topografici. In caso di comprovata attitudine, i suddetti impiegati ed ufficiali possono essere ammessi in pianta nel personale catastale, sentito il parere della Giunta superiore.

Potranno essere ammessi, previo esperimento, gli ingegneri che, da due anni almeno, prestino servizio in qualità di straordinari nei lavori catastali.

Il personale di prima nomina sarà scelto per pubblico concorso.

Queste disposizioni non sono applicabili ai direttori e vicedirettori compartimentali.

Il personale amministrativo sarà scelto fra gli impiegati del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Con decreto Reale sarà regolata la carriera del personale catastale e saranno fissate le norme e le condizioni dei concorsi per l'ammissione.

CAPITOLO II.

Commissioni censuarie - comunali - provinciali e centrale.

Articolo 10.

Commissioni comunali.

Le Commissioni censuarie comunali si compongono di tre o di cinque membri effettivi e di due supplenti, ed hanno sede nel capoluogo del comune.

Articolo 11.

La determinazione, nei limiti suddetti, del numero dei componenti le dette Commissioni si fa, insieme alla nomina dei medesimi, nella seduta straordinaria di cui all'articolo 23 della legge 1° marzo 1886.

Articolo 12.

Fra i maggiori contribuenti indicati nel suddetto articolo 23 della legge 1° marzo 1886 non sono da comprendersi quelli che fanno parte del Consiglio comunale.

I contribuenti che figurano intestati cumulativamente per lo stesso titolo nei registri del catasto, sono considerati come un contribuente unico, e devono farsi rappresentare da un solo delegato.

Si considerano parimenti come un solo contribuente gli Enti morali, che, sebbene sieno distintamente intestati in catasto, sono rappresentati da una stessa Amministrazione.

Articolo 13.

Per l'adempimento di quanto è disposto dai precedenti articoli, le Giunte municipali formano, entro un mese dall'invito che ne ricevono dal prefetto, l'elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, regolata dalla legge 1° marzo 1886, comprese le donne, in numero eguale a quello dei consiglieri assegnati al Comune.

Il detto elenco viene pubblicato e tenuto affisso all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi, durante i quali è ammesso reclamo alla Deputazione provinciale, che deve decidere entro i successivi 30 giorni.

Nel caso di ritardo da parte della Deputazione provinciale, decide il prefetto.

Queste decisioni sono inappellabili.

Articolo 14.

Trascorsi i 15 giorni, se non vi sono reclami, o decisi i reclami, il sindaco, entro i 15 giorni successivi, con avviso da consegnarsi almeno 7 giorni prima di quello indicato per la seduta, aduna il Consiglio comunale e i suddetti maggiori contribuenti, per la fissazione del numero dei componenti la Commissione comunale, e per la loro nomina.

La seduta è legale quando il numero degli intervenuti non sia minore della metà del numero complessivo dei consiglieri assegnati al Comune e dei maggiori contribuenti.

Ove la prima adunanza non riesca legale per mancanza di numero, il sindaco ne convoca una seconda pel settimo giorno successivo.

Questa seconda adunanza è legale qualunque sia il numero degli intervenuti, e di ciò sarà fatta espressa menzione negli avvisi di prima e di seconda convocazione.

Articolo 15.

I maggiori contribuenti possono farsi rappresentare anche con semplice delegazione stesa sulla lettera di convocazione, colla firma autenticata dal sindaco.

Tale delegazione non può essere fatta a chi ha già voto per diritto proprio, e nessuno può assumere più di una delegazione.

Nessuno può avere più di un voto.

Chi avendo già voto per diritto proprio, o come consigliere comunale, ha inoltre la rappresentanza di alcuno dei maggiori contribuenti, deve delegarla.

Articolo 16.

Il sindaco pubblica i nomi degli eletti, notifica agli stessi la loro nomina, e li convoca entro un mese per la elezione del presidente, facendo espressa menzione delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33.

Articolo 17.

Le Commissioni comunali eleggono il proprio presidente fra i commissari effettivi.

Articolo 18.

L'elenco dei maggiori contribuenti di cui all'articolo 13 viene riveduto e corretto ogni anno dalla Giunta municipale, all'epoca stabilita per la revisione della lista elettorale amministrativa.

Il detto elenco, così rettificato, viene pubblicato e tenuto affisso per 15 giorni all'albo del Comune, per gli eventuali reclami alla Deputazione provinciale, a norma dell'art. 13.

Articolo 31.

Non possono far parte della stessa Commissione ascendenti e discendenti, suocero e genero, e più fratelli.

Nessuno può appartenere a più Commissioni nella stessa provincia, nè far parte di più Commissioni provinciali.

I membri della Commissione censuaria centrale non possono appartenere ad alcun'altra Commissione censuaria.

I periti catastali e i componenti le Giunte tecniche o la Giunta superiore non possono far parte di alcuna Commissione censuaria.

Chi è eletto membro di più Commissioni, e non possa far parte di tutte, ha sempre diritto di optare per quella che preferisce.

Articolo 32.

Possono rifiutare di far parte delle Commissioni censuarie comunali e provinciali i senatori, i deputati al Parlamento, e tutti i funzionari dello Stato, civili e militari, in attività di servizio.

Può egualmente rifiutare l'ufficio chi non risiede nel comune e rispettivamente nella provincia, e chi è impedito da infermità permanenti, o ha compiuto i 65 anni di età.

Non possono essere eletti coloro che non sono elettori amministrativi in alcun comune del Regno.

Articolo 33.

Agli effetti dell'articolo 24 della legge 1° marzo 1886 è considerato rifiutante l'ufficio anche colui che non risponde di accettare, e non interviene alla prima adunanza di cui all'articolo 16, e così pure chi, avendo accettato, non interviene senza giustificati motivi, a tre adunanze successive.

Articolo 34.

I sindaci e le Deputazioni provinciali devono trasmettere all'Intendenza di finanza i documenti, dai quali risulti il rifiuto di accettare l'ufficio di membro delle Commissioni comunali e provinciali.

I presidenti delle Commissioni riferiscono all'intendente di finanza sulle assenze dei commissari contemplate nell'articolo precedente.

L'Intendenza di finanza, avute le comunicazioni suaccennate, procede a norma dell'articolo 224 e seguenti.

Articolo 35.

Nel caso che vengano a mancare taluni dei componenti le Commissioni comunali e provinciali, essi sono sostituiti colle norme ordinarie prestabilite.

Cessano di far parte della Commissione censuaria centrale, e devono essere sostituiti con funzionari della stessa categoria, i commissari designati alle lettere *a* e *b* dell'articolo 22, quando abbiano cessato dagli uffici ivi indicati.

Articolo 36.

Qualora i Consigli comunali e provinciali non facciano nei modi e nei termini prestabiliti le nomine ad essi demandate, provvedono, rispettivamente, il prefetto e il Ministro delle Finanze.

Articolo 37.

Quando la Commissione comunale non adempia in tempo debito al suo mandato, il competente ufficio catastale ne provoca dal prefetto lo scioglimento e la rinnovazione.

Per le Commissioni provinciali provvede il Ministro delle Finanze, in seguito a relazione della Giunta superiore del catasto.

Articolo 38.

I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali rimangono in carica per tutta la durata delle operazioni catastali, e non cessano dalle loro funzioni per lo scioglimento dei rispettivi Consigli.

Tuttavia essi hanno diritto di essere dispensati, quando vengano a trovarsi nelle condizioni indicate nei due primi comma dell'art. 32, e, in ogni caso, dopo cinque anni di esercizio dell'ufficio.

Cessano di far parte delle Commissioni censuarie coloro i quali perdono l'elettorato amministrativo.

CAPITOLO III.

Giunte tecniche.

Articolo 39.

Il numero dei membri delle Giunte tecniche incaricate delle operazioni di stima è di 7 in quelle provincie che hanno una estensione superiore a 500,000 ettari, od un numero di comuni superiore a 200, e di 5 in tutte le altre.

Ogni Giunta tecnica ha un segretario nominato dal Ministro delle Finanze.

Articolo 40.

Qualora il Consiglio provinciale non abbia, entro due mesi dal ricevimento dell'invito, nominati i suoi periti per la composizione delle Giunte tecniche, in osservanza dell'art. 19 della legge 1° marzo 1886, provvede il Ministro delle Finanze.

Articolo 41.

La Giunta tecnica ha specialmente l'incarico:

a) di accertare le qualità di coltura esistenti in ciascun comune della rispettiva provincia e di stabilire le classi in cui devono dividersi, sotto l'osservanza dell'art. 78;

b) di formare la tariffa, determinando la rendita imponibile per ogni ettaro di terreno di ciascuna qualità e classe;

c) di prestare il suo concorso nelle operazioni di stima secondo le richieste dell'Amministrazione del catasto.

Articolo 42.

Le Giunte tecniche non possono deliberare se non è presente la metà dei loro membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità si astiene il più giovane dei periti, che non sia relatore.

Articolo 43.

Le Giunte tecniche, nell'attendere ai loro incarichi, devono uniformarsi ai criteri ed ai procedimenti stabiliti dalla Giunta superiore allo scopo della generale perequazione.

A tale effetto la Giunta superiore esercita una continua vigilanza sui loro lavori e può farsi trasmettere, nei modi e nei termini che essa prescriverà, tutti i prospetti, i dati e le indicazioni che crederà necessari.

Articolo 44.

La Giunta superiore stabilisce i termini entro i quali le Giunte tecniche devono compiere le operazioni loro affidate e quando riconosca che esse non procedono colla necessaria sollecitudine, può provocare la rinnovazione parziale od anche totale delle Giunte stesse.

CAPITOLO IV.

Delimitazione e terminazione dei territori comunali e delle proprietà in essi comprese.

Articolo 45.

Disposizioni preliminari per le delimitazioni e terminazioni.

Prima che incomincino le operazioni del rilevamento particellare, l'Amministrazione del catasto invita i comuni a procedere alla delimitazione e terminazione dei territori comunali e delle proprietà in essi comprese.

Articolo 46.

Il sindaco, ricevuto l'invito, ne dà comunicazione alla Commissione censuaria comunale, la quale, con manifesto da pubblicarsi a norma dell'articolo 55 e in due domeniche successive, avverte i possessori che, trascorsi 30 giorni da quello della prima pubblicazione, darà principio alle operazioni di delimitazione e terminazione, nelle quali essi potranno anche farsi rappresentare da altra persona, mediante semplice delegazione autenticata dal sindaco.

Nel detto manifesto, la Commissione invita i possessori a procedere immediatamente ad una preventiva delimitazione delle loro proprietà

in contraddittorio dei possessori limitrofi, a comporre le eventuali contestazioni sui confini, ed a piantare i termini che fossero necessari per fissare in modo stabile i confini stessi, così che le singole delimitazioni siano fin d'allora poste nella evidenza necessaria per poterne a suo tempo redigere i verbali prescritti dall'articolo 52.

Nello stesso manifesto si avvisano i possessori che altrimenti sarà provveduto d'ufficio a loro spese.

I termini possono omettersi qualora il confine sia determinato da una linea apparente, naturale od artificiale.

Articolo 47.

Avvisi per l'intervento degli interessati ai sopraluoghi delle Commissioni comunali.

Decorso il termine di 30 giorni stabilito all'articolo precedente, la Commissione incomincia le sue operazioni, avvisando a domicilio i possessori di trovarsi sopra luogo in giorni determinati. L'avviso viene dato mediante lettera recapitata almeno cinque giorni prima.

Invita parimenti la Giunta municipale del luogo, le Commissioni censuarie e le Giunte municipali dei comuni limitrofi, di mano in mano che deve procedere alla delimitazione e determinazione dei relativi confini territoriali.

Le Commissioni censuarie dei comuni limitrofi invitano a loro volta i possessori dei terreni lungo la linea di confine ad assistere alla delimitazione e terminazione della linea stessa, per la parte che li riguarda.

Articolo 48.

Confini di Provincia e di Stato.

Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di provincie, si avvisano del giorno della delimitazione e terminazione le rispettive Deputazioni provinciali, perchè, volendo, intervengano o si facciano rappresentare.

Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di Stato, la Giunta superiore del catasto provoca, ove occorra, dal Ministro delle Finanze le opportune disposizioni.

Articolo 49.

Compito della Commissione comunale.

La Commissione censuaria comunale verifica se tutte le linee di confine sono determinate in modo certo e stabile mediante un sufficiente numero di termini, e, ove ciò non sia, procura che si piantino provvisoriamente almeno dei picchetti, da sostituirsi con termini stabili al più presto possibile, a in ogni caso, entro 30 giorni, scorsi i quali essa provvede d'ufficio.

Quanto alla forma e al modo della terminazione possono seguirsi le consuetudini locali, purchè le linee di confine riescano ben disegnate sul terreno, all'effetto di facilitarne il rilevamento.

Articolo 50.

Nelle operazioni di delimitazione e terminazione la Commissione comunale può farsi rappresentare da uno o più delegati, sui quali però deve sempre esercitare la sua vigilanza.

Per tali operazioni la Commissione può ripartire fra i suoi delegati il territorio comunale.

La scelta dei delegati, o di altri individui a servizio delle operazioni di delimitazione e terminazione, deve farsi possibilmente fra persone atte ad essere adoperate anche come indicatori nelle successive operazioni di rilevamento.

Articolo 51.

Qualora taluna Commissione censuaria comunale non proceda colla necessaria sollecitudine nelle operazioni predette, il direttore compartimentale può assegnarle un termine pel compimento delle operazioni stesse, rendendone informata la rispettiva Giunta municipale.

Contro questa assegnazione tanto la Commissione quanto la Giunta possono ricorrere, entro 15 giorni, alla Giunta superiore del catasto. Trascorso il termine definitivamente assegnato, si procede dall'Amministrazione del catasto, di concerto col prefetto, alle operazioni di delimitazione e terminazione.

Articolo 52.

Verbali delle delimitazioni e terminazioni.

Le operazioni di delimitazione e terminazione devono essere riferite in un processo verbale, il cui modulo sarà prescritto dalla Giunta superiore del catasto.

I verbali delle delimitazioni e terminazioni dei territorii comunali devono redigersi in tre esemplari, uno per ciascuno dei comuni interessati, e il terzo per l'Amministrazione centrale.

I verbali delle delimitazioni e terminazioni delle singole proprietà si redigono in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il comune, l'altro presso l'Amministrazione catastale.

I possessori hanno diritto di avere dal comune, a loro spese, copia dei verbali che li riguardano.

Articolo 53.

Nei comuni, dove esistono mappe servibili ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1886, le operazioni di delimitazione e terminazione si eseguiscono soltanto nei casi nei quali la Giunta superiore del catasto la giudicherà indispensabile, e a norma delle istruzioni che saranno da essa impartite.

CAPITOLO V.

Operazioni di misura.

Articolo 54.

Compiute le delimitazioni e terminazioni, si procede alle operazioni di misura col mezzo di periti delegati dall'Amministrazione del catasto.

Articolo 55.

Disposizioni preliminari al rilevamento.

Il perito catastale, tre giorni almeno prima d'intraprendere le dette operazioni in un comune, pubblica un manifesto per indicare il giorno e la località in cui le operazioni stesse avranno principio, affinchè i possessori possano intervenire sopra luogo, e dare al perito le indicazioni opportune pel rilevamento catastale dei loro possessi.

Il suddetto manifesto viene affisso all'albo del comune e nei principali luoghi abitati di tutte le sue frazioni, come pure in altre località a seconda delle consuetudini.

Articolo 56.

Prima d'intraprendere il rilevamento della linea di confine territoriale con un altro comune, il perito invita la Commissione censuaria locale, e quella del comune limitrofo, a riconoscere sopra luogo in suo concorso la linea stessa.

Articolo 57.

Scelta dell'indicatore.

Nelle operazioni di misura il perito catastale viene accompagnato da un indicatore, scelto preferibilmente fra il personale che avrà assistito alle operazioni di delimitazione e terminazione.

La scelta dell'indicatore spetta alla Commissione censuaria comunale. Tuttavia il perito, previa autorizzazione dell'ufficio catastale da cui dipende, può esigere il cambiamento di esso.

Articolo 58.

Rilevamento delle nuove mappe.

La Giunta superiore del catasto stabilisce i metodi di rilevamento, che giudica i più atti a conciliare la maggiore esattezza e sollecitudine dei lavori colla maggiore economia nella spesa, e dà le disposizioni e le istruzioni occorrenti.

Stabilisce pure le norme e le condizioni, colle quali possa utilizzarsi il lavoro di privati operatori.

Articolo 59.

Reti trigonometriche.

I punti trigonometrici ai quali si devono collegare le mappe, vengono determinati di posizione da reti trigonometriche, basate sui lati di quelle dell'Istituto geografico militare.

Articolo 60.

Aggiornamento delle mappe esistenti.

La Giunta superiore, in seguito al parere della Commissione nominata dal Ministro delle Finanze per l'accertamento dello stato delle mappe esistenti, stabilisce i criteri da seguire e i metodi da applicare, allo scopo di utilizzare, quanto più largamente si possa, le mappe stesse.

Articolo 61.

Particella catastale.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita, giusta l'articolo 2 della legge 1° marzo 1886, da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati nel medesimo comune, appartengono allo stesso possessore, e siano della medesima qualità e classe, o abbiano la stessa destinazione.

La qualità è determinata dalle specie differenti di coltura, la classe dalla differenza di produttività e di condizioni, come agli articoli 76 e 78.

Per destinazione s'intende l'uso cui serve un ente da introdurre in catasto, sebbene non soggetto a coltura.

La divisione per qualità viene eseguita all'atto del rilevamento, in base al prospetto delle qualità catastali formato, per tutto il Regno, dalla Giunta superiore; quella per classi si fa in seguito, all'atto del classamento, come all'articolo 94.

Articolo 62.

Costituiscono quindi particelle catastali, da rappresentarsi e da individuarsi separatamente all'atto del rilevamento, oltre gli appezzamenti di possessori diversi e quelli soggetti ad enfiteusi o livello:

a) le singole parti di un medesimo possesso, sebbene contigue, quando differiscono fra loro per qualità di coltura;

b) i fabbricati o porzioni di fabbricati urbani insieme alle loro dipendenze come cortili, pozzi e simili;

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali, colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, aie e simili;

d) le aie ed i cortili, quando non siano contigui ai fabbricati cui servono;

e) i cortili, gli anditi, ed altri spazi comuni a diversi possessori;

f) l'area circoscritta dalle linee esterne delle fortezze, delle chiese, dei cimiteri e degli spazi contigui destinati ad uso pubblico;

g) le miniere, le cave, le torbiere e le saline, quando non siano sotterranee, e le tonnare, per la superficie occupata stabilmente ad uso della relativa industria;

h) le valli e gli stagni da pesca;

i) i terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, ed in generale tutti i terreni sottratti per qualsivoglia altro uso all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano a considerarsi come accessori di fabbricati;

k) le strade ferrate e le tramvie in quanto abbiano sede propria, colle rispettive dipendenze;

l) i ponti soggetti a pedaggio;

m) i canali, i viali, le strade, gli accessi e simili, di proprietà privata, quando non appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti;

n) gli argini principali lungo i corsi d'acqua;

o) le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e le piazze pubbliche, in quanto non siano da considerarsi come unite alle strade o una continuazione alle medesime;

p) i terreni di territorio comunale o possesso controversi;

q) le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

r) e in generale, tutte quelle porzioni di terreno che diversificano dal contiguo, o per qualità di coltura, o per destinazione, o per altre speciali condizioni, escluse le prode ordinarie dei fondi, che ne formano parte integrante.

Articolo 63.

Possono farsi particelle distinte anche per quei terreni che sono situati nello stesso comune, appartengono allo stesso possessore e sono della medesima qualità, od hanno la stessa destinazione, quando sono divisi da fossi, muri, strade o da altre accidentalità naturali o artificiali permanenti del terreno.

Nei comuni dove esistono mappe servibili, tali divisioni devono essere mantenute, colle rettifiche eventualmente occorrenti.

Articolo 64.

Si rilevano pure, e si rappresentano in mappa, senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi:

a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;

b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti;

c) l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili;

d) i canali maestri per la condotta delle acque, indicati all'articolo 144.

Articolo 65.

Scala delle mappe.

Le nuove mappe devono di regola essere formate nella scala di 1|2000.

Per quelle parti di terreno che sono frazionate in piccole particelle, si fanno allegati nella scala di 1|1000, e, occorrendo, anche di 1|500.

Pei comuni il cui territorio è nella maggior parte frazionato in piccole particelle, la Giunta superiore può disporre che l'intera mappa sia fatta nella scala di 1|1000.

Articolo 66.

Nei casi eccezionali, di cui all'articolo 10 della legge 1° marzo 1886, il comune si divide in sezioni per il solo scopo catastale, e le sezioni devono in generale essere determinate da strade, corsi d'acqua, o da altri limiti naturali od artificiali, e possibilmente da confini di proprietà.

Anche nel caso che il comune venga diviso in sezioni, la Commissione censuaria comunale resta una sola per l'intero comune amministrativo.

Articolo 67.

Intestazioni dei possessori.

Insieme alle particelle si rilevano i termini stabili, che secondo le norme impartite dalla Giunta superiore del catasto, siano da riferirsi in mappa, e contemporaneamente si prende nota del nome dei possessori, della ubicazione e della qualità di coltura, o della destinazione di ciascuna di esse.

Articolo 68.

I beni devono intestarsi ai rispettivi possessori, quali risultano allo atto del rilevamento, valendosi dei verbali delle relative delimitazioni, e delle indicazioni che vengono fornite dai possessori, o da chi li rappresenta, e in mancanza di essi dall'indicatore che accompagna il Perito.

Articolo 69.

Nel caso di beni in contestazione, il Perito catastale interpone i suoi uffici per un amichevole componimento, senza però ritardare il corso delle operazioni, e, qualora non vi riesca, inscrive i beni contestati al nome del possessore di fatto, con relativo annotamento.

I beni dei quali non si possano conoscere i possessori vengono dal perito provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Articolo 70.

Nei casi di enfiteusi o livello, e di usufrutto, la intestazione deve portare in linea principale l'enfiteuta o livellario, e l'usufruttuario, ed in linea secondaria chi ha il dominio diretto o la proprietà del fondo.

Articolo 71.

Revisione delle mappe.

Le mappe devono essere rivedute e controllate per assicurarsi della loro perfetta regolarità ed esattezza, giusta le norme che saranno stabilite dalla Giunta superiore del catasto.

Quando vengono riconosciute difettose, si correggono a spese di coloro ai quali gli errori sono imputabili.

Articolo 72.

Ritenute da farsi al personale straordinario.

Per gli operatori straordinari, a garanzia della responsibilità, di cui all'articolo precedente, si fa sulla loro retribuzione una ritenuta da determinarsi dalla Giunta superiore, e da restituirsi a lavoro ultimato e riconosciuto regolare.

Articolo 73.

Calcolo delle aree.

Verificata la mappa di un comune, si procede a calcolare le aree delle singole particelle catastali, con quei modi che la Giunta superiore del catasto riconoscerà convenienti.

CAPITOLO VI.

Operazioni di stima.

Qualificazione - Classificazione - Classamento.

Articolo 74.

Le operazioni per la stima dei terreni sono: la qualificazione, la classificazione, il classamento e la tariffa.

Articolo 75.

Prospetti di qualificazione e classificazione dei terreni.

Le Giunte tecniche procedono innanzi tutto alla formazione di quadri e prospetti di qualificazione e classificazione dei terreni di ciascun comune con criteri e metodi uniformi per tutto il Ragno.

Tali criteri e metodi, allo scopo della generale perequazione, sono stabiliti dalla Giunta superiore del catasto, la quale determina altresì i modi di raccogliere le opportune notizie.

Articolo 76.

Qualificazione.

La qualificazione consiste nel distinguere i terreni di ciascun Comune secondo le varie loro qualità, ossia secondo le specie essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo, od anche per altre condizioni e circostanze notevoli e permanenti.

Articolo 77.

Per indicare i terreni di una stessa qualità, devono usarsi denominazioni uniformi in tutti i Comuni, in base al prospetto formato dalla Giunta superiore del catasto, come all'articolo 61.

Articolo 78.

Classificazione.

La classificazione consiste nel suddividere ciascuna qualità in tante classi quanti sono i gradi notabilmente diversi dalla rispettiva produttività, tenuto conto di tutte le condizioni fisiche ed economiche influenti sulla determinazione della relativa rendita netta, precisando le caratteristiche e gli elementi che valgono a distinguere una classe dall'altra, e fissando nel tempo stesso un certo numero di particelle, che rappresentino il merito medio di ciascuna classe, da servire come tipi per il successivo classamento.

Non si tien conto delle piccole differenze per formare classi distinte.

La Giunta superiore stabilisce il massimo numero di classi nelle quali ciascuna qualità può dividersi.

Articolo 79.

La classificazione dei terreni di un Comune è indipendente da quella degli altri; e perciò deve farsi in ciascun Comune e per ogni qualità, che lo richieda, una speciale numerazione progressiva di classi.

Aarticolo 80.

Compiuta la qualificazione e la classificazione, le Giunte tecniche preparano gli elementi per la formazione delle tariffe, e contemporaneamente i periti catastali assistiti dalle Commissioni censuarie comunali procedono al classamento sulla base del prospetto di qualificazione e classificazione compilato per ciascun Comune secondo il disposto degli articoli precedenti.

Articolo 81.

Disposizioni preliminari al classamento dei terreni.

Prima d'intraprendere le operazioni di classamento in un Comune, il Perito catastale invita la Commissione censuaria comunale a nominare un indicatore, da scegliersi preferibilmente fra quelli che hanno assistito al rilevamento, il quale deve mettersi a sua disposizione per tutta la durata delle operazioni stesse. Invita pure la Commissione ad assisterlo durante le visite sopra luogo, allo scopo di fornirgli tutte le notizie e informazioni di cui potesse abbisognare per il migliore disimpegno del suo mandato.

Articolo 82.

Contemporaneamente, il Perito pubblica, nei modi soliti, un manifesto per avvisare i possessori del giorno e della località, in cui avranno principio le visite. Tale manifesto dev'essere pubblicato almeno cinque giorni prima.

Articolo 83.

L'assenza dei possessori e delle Commissioni censuarie, o dei loro rappresentanti, non sospende il corso delle operazioni di classamento.

Articolo 84.

Classamento.

Il classamento, ossia l'attribuzione di qualità e classe, consiste nel riscontrare sopra luogo la qualità di ogni particella catastale, e nel collocarla in quella tra le classi prestabilite nel prospetto indicato all'articolo 75, che, fatti gli opportuni confronti colle particelle tipi, ne presenta le caratteristiche ed i dati conformi, o più prossimi, rispetto al grado di produttività ed alle particolari condizioni della particella medesima.

Articolo 85.

Epoca alla quale deve riferirsi lo stato di coltura dei terreni.

I terreni devono essere qualificati ed inscritti in catasto secondo lo stato di coltura o di destinazione nel quale si trovano all'atto del rilevamento, salvo il disposto nell'articolo 12 della legge 1° marzo 1886 rispetto ai miglioramenti e deterioramenti ivi indicati.

Articolo 86.

I miglioramenti, di cui all'articolo precedente, sono quelli che possono fare variare i terreni di qualità, o anche di classe.

Articolo 87.

Deterioramenti dei terreni effettuati dopo il 1° gennaio 1886.

Se dopo il 1° gennaio 1886 si fossero fatti nei terreni, a frode del catasto, cambiamenti tali che, col diminuirne la rendita, ne avessero deteriorato la qualità o la classe, i terreni stessi vengono inscritti nel catasto colla qualità e colla classe, che sarebbe stata di loro competenza prima dei seguiti deterioramenti.

Articolo 88.

Dimostrazione dei miglioramenti posteriori al 1° gennaio 1886.

Pei miglioramenti che si vogliono introdurre nei terreni prima che siano costituite le Commissioni censuarie comunali, i possessori debbono produrre un certificato di tre altri possessori probi del comune nel quale siano chiaramente e con precisione indicati l'ubicazione, la denominazione e la superficie dei terreni da migliorarsi, i possessori confinanti, lo stato di coltura in cui gli stessi terreni si trovano, e le piantagioni fruttifere che esistono sui medesimi, nonchè i miglioramenti che si vogliono effettuare.

Pei miglioramenti che fossero già eseguiti prima della pubblicazione del presente regolamento, a dimostrare che lo furono dopo il 1° gennaio 1886, i possessori debbono produrre un certificato analogo al precedente, nel quale, oltre lo stato anteriore dei terreni, siano descritti i miglioramenti introdotti.

Articolo 89.

Per i comuni forniti di mappe, comunque rilevate, sia che servano di base a catasti geometrici regolari per l'esazione delle imposte, sia che servano ad altri usi, si devono citare i numeri di mappa, coi quali vanno distinte le singole particelle totalmente o parzialmente migliorate.

Articolo 90.

I certificati, di cui all'articolo 88, devono essere convalidati, per la verità dell'esposto, da dichiarazione della Giunta municipale, e trasmessi all'Intendenza di finanza, presso la quale saranno conservati fino a che siano costituite le Commissioni censuarie comunali.

L'Intendenza potrà fare eseguire dal dipendente personale tecnico le verifiche che credesse necessarie per la constatazione dei fatti, avvertendone gli interessati, perchè possano intervenirvi o farsi rappresentare.

Articolo 91.

Riguardo ai miglioramenti, che con qualsiasi operazione agricola si volessero introdurre nei terreni dopo costituita la Commissione censuaria comunale, il possessore per godere del beneficio accordato dall'articolo 12 della legge 1° marzo 1886, deve, prima d'intraprendere le nuove operazioni, denunciare per iscritto alla Commissione stessa quali cambiamenti, o sostanziali migliorie, abbia divisato di eseguire, precisando i terreni nei quali intende effettuarli e lo stato di coltura dei medesimi, con tutte le indicazioni prescritte dagli articoli 88 e 89.

Articolo 92.

La Commissione comunale, man mano che riceve le denuncie, da presentarsi in doppio esemplare, ne rilascia ricevuta sul duplo che restituisce al denunciante, verifica se sono regolari a tenore dei precedenti articoli, e premessa, ove occorra, una visita sopra luogo, ne fa analoga attestazione sopra ciascuna denuncia, invitando i possessori a correggere le denuncie trovate irregolari.

Articolo 93.

Trasmissione agli uffici catastali delle denuncie per miglioramenti.

Le denuncie riconosciute regolari vengono trasmesse al competente ufficio catastale all'effetto che siano prese in considerazione all'atto del classamento.

Articolo 94.

Qualora un apprezzamento della stessa qualità non possa essere collocato per intero nella medesima classe, per notevoli differenze di produttività o per altre condizioni influenti, si divide in tante particelle, quante sono le diverse classi che ad esse rispettivamente competono.

Articolo 95.

Pei fabbricati destinati in parte ad uso rurale ed in parte ad uso urbano si fanno particelle distinte per ciascuna parte.

Articolo 96.

Per i terreni indicati agli art. 139 e 140 il classamento è regolato dalle disposizioni in essi contenute.

Articolo 97.

Nell'eseguire il classamento delle singole particelle il Perito deve avere gli opportuni riguardi a quelle circostanze particolari che, non essendo proprie della generalità della classe, non possono contemplarsi nella determinazione della relativa tariffa, come nei casi indicati negli articoli 124, 127, 133, 135, 140, 141 e 142.

Articolo 98.

Rettificazione dei prospetti di qualificazione e classificazione.

Qualora si riscontrassero in parecchie particelle delle differenze di produttività e di condizioni troppo grandi e fuori dei limiti, entro i quali sono circoscritte le classi di una qualità, o non fosse descritta nel prospetto di qualificazione e classificazione una qualità corrispondente a quella che ad essa competerebbe, od anche si trovasse un numero troppo esiguo di particelle da collocare in una data qualità o classe, il Perito catastale deve riferirne all'ufficio da cui dipende, il quale propone alla Giunta tecnica le opportune modificazioni al detto prospetto.

Le proposte devono essere corredate di tutte le notizie che valgono a giustificarle.

In attesa delle decisioni della Giunta, il Perito sospende il classamento delle particelle alle quali si riferiscono le sue proposte.

Articolo 99.

Operazioni contemporanee al classamento.

Contemporaneamente alle operazioni di classamento si rettificano, in quanto occorra, la mappa, le intestazioni e ogni altro dato catastale, e si introducono le variazioni avvenute dopo il rilevamento.

Si raccolgono altresì tutti quei dati e quelle notizie particolari che non siano state già raccolte dalla Giunta tecnica, massime riguardo ai Consorzi di irrigazione, di difesa, di scolo e di bonifica, nonchè alle diverse condizioni, secondo le quali vi sono soggette le singole particelle; e ciò allo scopo di fornire alla Giunta stessa tutti gli elementi e le informazioni di cui potesse abbisognare per la definitiva compilazione della tariffa.

CAPITOLO VII.

Operazioni di stima.

Tariffa.

Articolo 100.

Determinazione dei prodotti.

Il prodotto totale dei terreni di ciascuna qualità e classe che deve servire di base alla determinazione della rispettiva rendita imponibile da stabilirsi nella tariffa, è costituito dal complesso dei prodotti naturali e propri del fondo, e cioè che si ottengono spontaneamente dal fondo stesso, o immediatamente dalla sua coltivazione, oppure, nei casi indicati nell'articolo 106, che risultano da una prima manipolazione dei prodotti naturali.

Non si tiene conto di qualsiasi vantaggio che il possessore del fondo può procurarsi convertendo con operazioni industriali i frutti naturali in prodotti di maggior pregio.

Articolo 101.

Vengono per altro calcolati nella determinazione dei prodotti quei vantaggi che sono stati procacciati al fondo, anche artificialmente, e coll'impiego di mezzi eccezionali, ogni qualvolta questi vantaggi siano stabili e permanenti.

Articolo 102.

Nella stima dei terreni irrigui si tien conto della qualità più o meno fertilizzante delle acque, della loro quantità, del sistema d'irrigazione, e, in generale, di tutte le circostanze influenti sulla produzione.

Articolo 103.

La specie e la quantità dei prodotti da determinarsi è quella che d'ordinario si ottiene coi mezzi e coi metodi di coltura, che sono più comunemente in uso nel territorio.

Non si ha perciò alcun riguardo, giusta il disposto dell'articolo 11 della legge 1° marzo 1886, alle diverse e non ordinarie produzioni, che si ottengono dai terreni di eguale natura coltivati con diligenza straordinaria o con metodi singolari, nè alle produzioni troppo scarse di altri terreni dell'eguale natura, nei quali la coltivazione è straordinariamente trascurata o cattiva.

Articolo 104.

Per quelle coltivazioni, che si fossero introdotte posteriormente al 1874 e prima del 1886 e alle quali perciò non fosse applicabile il criterio del dodicennio 1874-1885, la quantità media dei prodotti può riferirsi al minor periodo di tempo decorso dall'introduzione della coltivazione stessa, oppure anche ad un periodo posteriore, che, unito al precedente, non superi un dodicennio, secondo che risulterà più conveniente allo scopo di stabilire il prodotto medio normale.

Articolo 105.

Il prodotto da attribuirsi ad ogni ettaro di terreno di una data classe è il medio approssimativo, risultante sul complesso di tutte le particelle in essa comprese, avuto riguardo alle diversità di estensione e di prodotto delle zone principali.

Articolo 106.

Valutazione dei prodotti.

I prezzi del dodicennio 1874-1885, in base ai quali deve farsi la valutazione di ciascun prodotto sulla media dei tre anni di minimo prezzo, giusta l'articolo 14 della legge, vengono desunti, di regola, dalle mercuriali dei mercati ordinari di vendita, e, occorrendo, dai registri di amministrazione degli enti morali o dei principali possessori, senza tener conto di quei maggiori vantaggi che possono derivare da speculazioni di commercio.

In quei comuni, nei quali alcuni prodotti si vendono allo stato naturale, ma soltanto dopo una prima manipolazione, la valutazione si fa sulla base dei prezzi dei prodotti trasformati, deducendo da questi le spese della trasformazione, tenuto conto del capitale impiegato e di ogni altro coefficiente dei prezzi medesimi in guisa da ricavarne il valore del prodotto allo stato naturale.

Nella determinazione dei prezzi anzidetti si ha riguardo alla spesa che può occorrere per il trasporto dei prodotti dai luoghi di custodia al mercato ordinario di vendita, donde i prezzi sono desunti.

Articolo 107.

Nel caso che per alcuni comuni, malgrado le più diligenti indagini, non sia stato possibile raccogliere in tutto o in parte i prezzi suddetti, questi sono determinati in rapporto a quelli corrispondenti o analoghi prodotti, che si saranno stabiliti per i comuni più prossimi, tenuto conto della diversità delle condizioni locali.

Articolo 108.

La valutazione del disaggio medio della carta-moneta si deve fare in base alle relative statistiche e pubblicazioni ufficiali.

Articolo 109.

I prezzi raccolti e determinati secondo le norme indicate agli articoli precedenti, per i prodotti delle diverse qualità e classi dei terreni di ciascun comune, servono di base alla valutazione dei prodotti stessi nelle minute di stima, colle quali si determinano le corrispondenti tariffe estimali.

Articolo 110.

Approvazione dei prezzi per parte della Commissione censuaria centrale.

Prima di procedere all'anzidetta valutazione, la Giunta superiore del catasto dispone i prezzi in prospetti e li trasmette, colle sue osservazioni, alla Commissione censuaria centrale affinchè questa possa modificarli, ove lo creda necessario, in vista di speciali circostanze, e sentite le Commissioni provinciali, giusta la facoltà ad essa riservata dal secondo comma dell'art. 14 della legge 1° marzo 1886.

Articolo 111.

Determinazione della rendita lorda.

Esaurito il còmpito della Commissione censuaria centrale, e riavuti i prospetti di cui sopra colle eventuali modificazioni introdottevi dalla medesima, la Giunta superiore del catasto provvede affinchè, in base ai prezzi così definitivamente stabiliti per i diversi prodotti di ciascun comune, venga determinata la rendita lorda da attribuirsi ad ogni qualità e classe di terreno, prescrivendo all'uopo criteri e norme uniformi di procedimento.

Articolo 112.

Deduzioni generali.

Cogli stessi criteri stabiliti per la valutazione dei prodotti e colle norme che seguono si fanno le deduzioni indicate nell'art. 14 della legge 1° marzo 1886.

Non si fanno deduzioni per decime, canoni enfiteutici e livellari, diritti di pascolo e di legnatico, debiti e pesi ipotecari, compensi e prestazioni in genere.

Articolo 113.

Deduzioni per spese di produzione.

Per quei territori dove è in uso il sistema di colonia parziaria, le spese di produzione si ritengono consistere in quella quota parte di ciascun prodotto, che comunemente viene accordata al colono in compenso delle sue prestazioni e delle spese che deve sostenere per tutti i lavori occorrenti ad ottenerlo, compreso il collocamento nei luoghi di custodia. Detratta questa quota dall'intiero prodotto, la residua parte spettante al possessore, valutata coi prezzi stabiliti come sopra, costituisce la rendita padronale lorda.

Da quest'ultima si detrae l'interesse del capitale fornito dal proprietario per scorte vive e morte, secondo le consuetudini locali.

Articolo 114.

La ripartizione dei prodotti fra colono e possessore deve farsi in base al sistema colonico più generalmente adottato in ciascun territorio, con riguardo alla entità dei lavori e delle spese incombenti ai coloni per le varie coltivazioni ed i diversi prodotti, secondo le consuetudini e le condizioni locali.

Articolo 115.

Con criteri analoghi si determina la parte padronale dei prodotti per quei territori, nei quali, quantunque non sia praticato un sistema di colonia propriamente detto, si usa però generalmente dai possessori di far coltivare per proprio conto i terreni, pagando le opere non con effettivo danaro, nè con una quantità determinata di generi, ma colla cessione ai lavoratori di una data parte del prodotto che effettivamente si raccoglie.

Articolo 116.

Nei territori dove i possessori fanno coltivare i loro fondi per economia a proprie spese, o li coltivano essi medesimi, la valutazione delle spese di produzione può farsi col sistema che viene adottato per quello fra i territori più prossimi che si trovi in condizioni analoghe, tanto riguardo alle qualità di coltura, quanto riguardo ai prodotti e alle relative spese di coltivazione.

Articolo 117.

Pei territori, o per singole qualità di coltura, cui non siano applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, la valutazione delle spese di produzione si fa per analisi diretta.

Articolo 118.

La determinazione delle anzidette spese deve farsi cogli stessi criteri stabiliti per la determinazione del prodotto medio, e cioè sulla base della media delle spese sostenute dalla generalità dei possessori per ciascuna qualità e classe, senza tener conto di quelle eccezionali, in più od in meno, derivanti da cure e diligenze straordinarie, o da cattiva amministrazione, non avendosi riguardo, giusta l'articolo 103, nemmeno alla maggiore o minore produzione che ne consegue.

Articolo 119.

Deduzione a titolo di irrigazione.

Per i terreni irrigui, che vengono introdotti e stimati come tali in catasto, si deducono le spese che i possessori devono sostenere per la irrigazione. Si comprendono in esse quelle che, o sotto forma di contributo consorziale o direttamente, stanno a carico dei possessori per la manutenzione e l'espurgo dei canali di condotta principali e secondarii, per la manutenzione dei relativi edificii o manufatti, e per la custodia e distribuzione delle acque.

Articolo 120.

La misura della deduzione per le anzidette spese si determina in relazione a quelle che ordinariamente vengono sostenute dai principali possessori del comune o dei comuni limitrofi, senza riguardo al capitale impiegato nella condotta delle acque.

Articolo 121.

Nel caso di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto, o concesse a canone, si introduce nella stima una deduzione speciale, da stabilirsi, come per le altre deduzioni, in una misura annua media proporzionata al costo delle acque.

Articolo 122.

Deduzioni per opere di difesa

Le spese per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, da computarsi in deduzione, sono quelle che si sostengono dai possessori o isolatamente, o riuniti in consorzi, allo scopo di mantenere i fondi nell'ordinario stato di coltivazione, secondo il quale vengono iscritti e stimati in catasto, e cioè le spese per la conservazione di argini privati o consorziali, per l'espurgo di fossi o canali di scolo e di bonifica, per l'esercizio di macchine idrovore, per la manutenziane di muri, repellenti, chiaviche ed altri manufatti.

Si comprendono quindi fra le dette spese quelle per le opere di fognatura, il contributo per le opere idrauliche di seconda categoria, ed in generale qualunque spesa o contributo che stia a carico dei possessori allo scopo anzidetto.

Articolo 123.

Nella formazione delle tariffe però si contemplano, fra le deduzioni da farsi per le spese indicate all'articolo precedente, soltanto quelle che riflettono tutte le particelle di una data classe, oppure que'gruppi di particelle, che si tengono distinti, entro la classe, con un simbolo speciale.

Articolo 124.

Le spese dell'anzidetta categoria, che, riflettendo solo poche particelle, non possono contemplarsi secondo il disposto dall'articolo precedente nella formazione della tariffa di ciascuna qualità e classe, vengono prese in considerazione all'atto del classamento, attribuendo alle particelle stesse, ove l'entità delle spese predette lo richieda, una classe inferiore.

Articolo 125.

Deduzioni per spese di manutenzione dei fondi.

Fra le spese necessarie alla manutenzione dei fondi nello stato di coltivazione ordinaria, secondo il quale vengono inscritti e valutati in catasto, si comprendono quelle che a tale scopo sostengono i possessori, specialmente di alcuni terreni in colle o in monte, per muri di sostegno, palafitte, o altre opere indispensabili alla conservazione dei medesimi in un piano coltivabile, e per impedire o arrestare le frane, le irruzioni di acque, e simili.

Articolo 126.

Deduzioni per reintegrazione delle colture.

Nella determinazione della rendita imponibile si deducono anche le spese occorrenti per la reintegrazione delle colture, specialmente arboree.

Per quei terreni che si coltivano soltanto a dati intervalli, lasciandoli in riposo un certo numero di anni consecutivi, che non può computarsi nella ruota agraria in uso per la generalità del territorio cui appartengono, si fanno, di regola, qualità e, ove occorra, classi distinte, semprechè si tratti di un certo numero di particelle.

Articolo 127.

La tariffa per i terreni anzidetti si forma sulla base del prodotto medio, che se ne ottiene negli anni in cui vengono coltivati, unito al prodotto naturale che mediamente essi danno durante gli anni di riposo, tenuto conto della spesa occorrente per rimetterli periodicamente a coltura, ed applicando anche in questi casi i criteri e le norme stabilite per i terreni soggetti all'ordinaria coltivazione.

Quando si tratti di poche particelle, la loro stima può farsi per parificazione alle analoghe qualità e classi di terreni aventi una rendita corrispondente a quella che esse producono.

Articolo 128.

Deduzioni per manutenzione dei fabbricati rurali.

La deduzione per manutenzione dei fabbricati rurali si applica soltanto a quelle qualità di coltura, per le quali in via ordinaria essi occorrono.

Tale deduzione, limitatamente alle qualità per le quali viene ammessa, si applica sia ai terreni forniti di casa rurale, sia a quelli che ne sono privi.

Articolo 129.

La deduzione, di cui all'articolo precedente, si determina in base alla media della spesa necessaria per la manutenzione dei fabbricati rurali effettivamente esistenti nel territorio in condizioni normali, avuto riguardo alla estensione e alla qualità dei terreni cui servono, e ai danni speciali cui possono andar soggetti per inondazioni, fenomeni vulcanici, frane e simili.

Essa viene fissata in una quota parte della rendita lorda.

Articolo 130.

Deduzioni per infortuni ordinari.

Una speciale deduzione per infortuni ordinari si fa solo se e in quanto la diminuzione che ne risulta nel prodotto medio non sia già stata considerata nella determinazione del prodotto medesimo.

Articolo 131

Infortuni atmosferici.

Per i danni provenienti dagli infortuni atmosferici, cioè dalla grandine, dalla siccità, dalla brina e simili, la deduzione, in quanto sia da farsi giusta l'articolo precedente, si determina in una quota parte della rendita lorda, la quale quota varia a seconda dei diversi prodotti, che ne sono danneggiati, e della diversità delle circostanze locali.

La determinazione della detta quota si fa in base agli opportuni studi, da effettuarsi per i diversi territori, nonchè ai dati e alle notizie desunte da pubblicazioni attendibili, o da raccogliersi sul luogo, tenendo conto della maggiore o minore frequenza con cui tali danni si verificano, e della maggiore o minore quantità di prodotto che ne risulta danneggiato.

Articolo 132.

Danni provenienti da fenomeni vulcanici e meteorologici.

Nello stesso modo e cogli stessi criteri si considerano i danni derivanti ai terreni, prossimi ai vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e meteorologici propri di quelle contrade, quando siano tali da diminuirne pressochè periodicamente i prodotti.

Articolo 133.

Inondazioni ordinarie.

I danni delle inondazioni ordinarie, procedenti da straripamenti di laghi, fiumi, torrenti e canali, o da mancanza di scolo, che in alcune zone di terreno accadono quasi inevitabilmente ogni anno, od a brevi periodi presso che certi, e che cagionano una diminuzione ordinaria di prodotti sopra una determinata zona di terreni, si tengono a calcolo direttamente nella classificazione, cioè formando per tali terreni una o più classi speciali, oppure nel classamento, quando si tratti di poche particelle, abbassando la classe che altrimenti si sarebbe dovuta assegnare.

Articolo 134.

Si contemplano invece in modo analogo a quello prescritto per gli altri infortuni, con una deduzione speciale da farsi nella stima, i danni provenienti dalle inondazioni, che si verificano ad intervalli irregolari e che danneggiano i prodotti di una maggiore estensione di terreno, oltre quelli delle zone che d'ordinario vengono inondate quasi tutti gli anni.

Le inondazioni, da contemplarsi come sopra, sono quelle soltanto che danneggiano i prodotti, e che, se cagionano talvolta qualche danno anche al fondo o alla sua superficie coltivata, questo danno non è tale da alterarne sostanzialmente e stabilmente la qualità e la forza produttiva, o da diminuirne la estensione.

Articolo 135.

I danni derivanti da lavine o frane, che occorrono quasi inevitabilmente ed a brevi intervalli, si considerano nella stima, o mediante la qualificazione e la classificazione, o mediante il classamento dei terreni che vi sono soggetti, secondo che si tratta di un rilevante o limitato numero di particelle.

Articolo 136.

Danni per infortuni straordinari.

Non si fa alcuna deduzione per i danni che provengono da eruzioni vulcaniche, rotte di fiumi, corrosioni gravi, inghiaiamenti, lavine, frane o altri infortuni affatto straordinari, ai quali si provvede secondo il disposto dall'articolo 38 della legge 1° marzo 1886.

Articolo 137.

Deduzioni per spese di amministrazione.

Le spese di amministrazione da dedursi nella stima sono quelle relative alla custodia e alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, alla direzione delle colture e dei lavori, e al trasporto dei prodotti stessi nei luoghi di custodia in quanto siano a carico del proprietario, al riparto, ove occorra, dei prodotti fra il proprietario e il coltivatore, e alla esecuzione delle vendite.

La misura dell'anzidetta deduzione si determina, come per gli infortuni, in una quota parte della rendita lorda ed in proporzione alle diverse qualità di coltivazione, istituendo all'uopo gli opportuni studi, e assumendo in luogo i dati e le informazioni relative dai più esperti conoscitori delle aziende agrarie, dai principali possessori e dalle rappresentanze locali.

Articolo 138.

Deduzione per spese di trasporto dei prodotti.

In generale le spese di trasporto dei prodotti nei luoghi di custodia si computano tra le spese di produzione o di amministrazione a seconda dei casi, come agli articoli 113 e 137. In casi speciali si ha riguardo alle dette spese anche nella classificazione o nel classamento, di cui agli articoli 78 e 84. Della spesa occorrente per il trasporto dei prodotti dal comune, in cui se ne fa il raccolto, al mercato, donde si desumono i prezzi relativi, si tiene conto come all'articolo 106.

Articolo 139.

Laghi, stagni, ecc.

I laghi e gli stagni da pesca e simili si stimano per la loro rendita netta desunta secondo gli ordinari procedimenti peritali.

Nello stesso modo si stimano i pascoli, i gerbidi e quegli orti, frutteti e simili, per i quali, attesa la varietà, minutezza e molteplicità dei generi che vi si coltivano, e la incerta o difficile valutazione dei relativi prodotti, non fosse conveniente eseguire la stima in ragione diretta dei prodotti stessi.

Non si considerano in catasto i diritti di pesca che non dipendono dalla proprietà del fondo corrispondente.

Articolo 140.

Terreni sottratti alla ordinaria coltivazione.

Qualora nei casi di stima per parificazione indicati nell'articolo 17 della legge non si avessero terreni contigui, la stima si fa mediante parificazione ai migliori fra i terreni più prossimi.

All'area occupata dalle strade ferrate e dalle tramvie in sede propria si attribuisce una rendita media proporzionata a quella dei terreni che la fronteggiano.

Per determinare questa rendita, la sede stradale si considera come divisa in altrettante porzioni quante sono le particelle di diverse qualità o classe contigue ai due lati della medesima, supposto che le linee di divisione fra queste particelle, dal punto d'incontro colla sede stradale vengano continuate fino al suo asse mediano con linee a questo normali.

Articolo 141.

Terreni soggetti a servitù militari.

Per i terreni soggetti a servitù militari, si tien conto dei danni continui o periodici che da coteste servitù possono risultare, o mediante la qualificazione e classificazione, o mediante il classamento.

Articolo 142.

Terreni soggetti a vincolo forestale.

Per i terreni soggetti a vincolo forestale si tiene conto degli effetti di tale servitù nella classificazione, o nel classamento.

Articolo 143.

Per quei terreni, che dopo la formazione del catasto venissero sottoposti a nuove o maggiori servitù militari, o a vincolo forestale e per quelli che ne venissero esonerati, si provvede con speciali disposizioni legislative.

Articolo 144.

Canali maestri, ecc.

I canali maestri per la condotta delle acque, alla cui superficie, per l'articolo 17 della legge, non si attribuisce alcuna rendita, sono quelli, principali o secondari, che portano le acque di irrigazione dal punto di presa sino all'ultimo podere cui servono.

Nel caso però che la superficie occupata dai detti canali appartenga ai possessori dei terreni che attraversano e che ne sono irrigati, essa viene compresa nei medesimi, a seconda dei rispettivi diritti dei possessori.

Con criteri analoghi sono da considerarsi i canali principali in cui si raccolgono le acque di scolo dei detti terreni per condurle ad irrigare altri fondi inferiori.

Articolo 145.

Fabbricati rurali.

Affinchè un fabbricato sia ritenuto rurale, ed escluso, per ciò, dalla stima, giusta l'articolo 15 della legge 1° marzo 1886, non è necessario che sia situato sul fondo cui serve.

Articolo 146.

Accessorii dei fabbricati rurali.

Sono accessorii, o dipendenze dei fabbricati rurali, i pozzi, i cortili, le concimaie, le aie e simili, quando siano esclusivamente e stabilmente destinati agli usi propri dell'agricoltura.

Articolo 147.

Non si comprendono fra gli accessorii dei fabbricati rurali gli orti, le aie provvisorie, e in generale tutti quegli spazi che vengono occupati solo temporaneamente per deposito di concimi, o di attrezzi e di prodotti agricoli, oppure che non servono esclusivamente alla prima manipolazione dei prodotti stessi, ma ben anche ad ulteriori usi o lavorazioni per fini industriali e commerciali.

CAPITOLO VIII.

Pubblicazione dei dati catastali risultanti dal classamento e trattazione dei relativi reclami.

Articolo 148.

Disposizioni preliminari per la pubblicazione.

Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, e allestita dalla Giunta tecnica la tariffa da pubblicarsi, giusta l'articolo 183, la Giunta superiore del catasto provvede alla pubblicazione della mappa e degli atti relativi, nei quali sono riassunti i risultati della misura e della applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle.

Articolo 149.

La detta pubblicazione si eseguisce nella sede del Comune amministrativo, sotto la sorveglianza della Commissione censuaria comunale, e coll'assistenza immediata del segretario della medesima.

Articolo 150.

Almeno un mese prima del giorno in cui deve incominciare la pubblicazione, l'Amministrazione del catasto ne avvisa il sindaco del comune, invitandolo a predisporre un locale adatto, fornito dei necessari mobili e di quant'altro occorre.

Articolo 151.

Atti da pubblicarsi.

Prima del giorno suddetto, si trasmettono ai sindaci, affinchè ne facciano la consegna alle rispettive Commissioni censuarie comunali le mappe e gli altri atti occorrenti, cioè:

a) la tavola censuaria, consistente in un registro, che contiene tutti i numeri di mappa, disposti in ordine progressivo coi corrispon-

denti dati catastali rilevati all'atto del classamento, e la rispettiva superficie;

b) gli estratti partitari della tavola suddetta, nei quali sono riassunti i numeri di mappa intestati a ciascun possessore, coi relativi dati;

c) l'indice dei possessori, in cui tutte le ditte censuarie del Comune sono disposte in ordine alfabetico, e sono indicati i numeri di mappa che appartengono a ciascuna di esse;

d) la tariffa delle diverse qualità e classi dei terreni pubblicata dalla Giunta tecnica a norma dell'articolo 183.

Articolo 152.

Modi della pubblicazione. Atti da pubblicarsi.

La Commissione comunale, ricevuti gli atti sopra indicati, li deposita nel locale a ciò predisposto dal sindaco, e pubblica immediatamente un manifesto, col quale:

a) notifica agli interessati il luogo e le ore in cui gli atti stessi saranno ostensibili per 60 giorni successivi a quello fissato per l'incominciamento della pubblicazione;

b) invita i possessori ad esaminarli, per riconoscere la regolarità delle loro partite, ed a presentare i loro eventuali reclami od osservazioni, avvertendo che il termine è perentorio;

c) invita altresì i possessori a denunciare tutte le variazioni, sia topografiche sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, le quali fossero avvenute posteriormente alle operazioni di classamento dei terreni.

Il termine, di cui al paragrafo *a*, in casi eccezionali, può, con deliberazione della Giunta superiore del catasto, essere prorogato fino ad altri 60 giorni.

Articolo 153.

Il detto manifesto dev' essere pubblicato all'albo comunale, e rimanervi continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami.

Deve anche essere affisso negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali, e se ne deve ripetere la pubblicazione in ogni giorno festivo e di mercato dello stesso periodo di tempo.

Articolo 154.

Il locale destinato per la pubblicazione del catasto deve restare aperto ogni giorno compresi i festivi, non meno di 6 ore, da fissarsi dalla Commissione censuaria, con riguardo al maggior comodo dei possessori.

Tuttavia nel caso di comuni in cui vi siano pochi possessori, o si verifichino altre circostanze particolari, la Commissione censuaria, previo consenso della Giunta municipale e dell'Amministrazione del catasto, può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minor numero di ore, sempre però con riguardo al maggior comodo dei possessori.

Articolo 155.

Incarichi dell'Assistente alla pubblicazione.

L'Assistente alla pubblicazione deve fornire ai possessori o loro incaricati senza alcun compenso, tutte le spiegazioni che richiedano, sia per la esatta intestazione delle loro ditte, sia per la ricognizione dei possessi sulla mappa e sui relativi atti, sia ben anche riguardo il modo di compilare, per le partite riconosciute regolari, le corrispondenti dichiarazioni, e di redigere, ove occorra, osservazioni e reclami.

Questi reclami devono essere numerati e inscritti in apposito protocollo a cura dell'Assistente il quale ne rilascia ricevuta.

Articolo 156.

Le dichiarazioni relative alle partite che si riconoscono regolari, come pure le osservazioni ed i reclami possono farsi dai possessori interessati o loro incaricati anche a voce all'Assistente, il quale in tal caso deve eseguire la compilazione, facendole firmare dai possessori stessi, o firmandole esso in vece loro, ove siano illetterati.

Articolo 157.

Se l'Assistente, coadiuvando i possessori durante i loro esami o in qualsiasi altro modo nel corso della pubblicazione, scopre errori od omissioni nelle partite di altri possessori, ne prende nota per redigere le occorrenti osservazioni, o reclami d'ufficio, negli ultimi giorni che precedono le scadenza del termine fissato dall'articolo 152 *a*, qualora non vengano prodotti prima dagli stessi possessori.

Articolo 158.

Spetta all'Assistente di sorvegliare in modo attento e continuo l'ufficio di pubblicazione del catasto, affinchè la mappa e gli atti relativi non vengano dai possessori menomamente alterati, nè in verun modo deturpati, foss' anche con semplici segni a matita.

Articolo 159.

Facoltà ai possessori di avere copia degli estratti partitari.

È proibito all'assistente e a chiunque altri di estrarre tipi o copie dalle mappe e dagli atti relativi.

Si eccettuano dal divieto soltanto gli estratti delle partite, dei quali è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia nell'ufficio, o di farsela allestire a cura dell'assistente. Questi però non può occuparsene nell'orario destinato per la pubblicazione, e non può autenticare la detta copia, nè pretendere per l'opera sua un compenso maggiore di centesimi due per ogni numero di mappa iscritto nell'estratto, e di centesimi cinque per ogni foglio che venga fornito dallo stesso assistente a proprie spese.

Articolo 160.

Vigilanza e responsabilità per la conservazione degli atti catastali.

La Commissione censuaria comunale vigila che l'assistente adempia esattamente i doveri che gli incombono, e, occorrendo, provvede al buon andamento della pubblicazione.

Il Comune è responsabile della custodia e della conservazione dei documenti pubblicati, ed è tenuto a rinnovarli a sue spese nei casi di guasti, deturpazioni o smarrimenti non derivanti da forza maggiore, salvo al medesimo il diritto di regresso verso coloro che vi avranno dato causa.

Articolo 161.

Reclami dei possessori.

Tutti i possessori, direttamente o col mezzo di procuratori o incaricati, entro il termine di cui all'articolo 152 *a*, sono autorizzati a presentare osservazioni e reclami alla Commissione censuaria comunale sulla intestazione, delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, nonchè sull'applicazione della qualità, della classe e della destinazione.

Il mandato può risultare anche da lettera con firma autenticata dal sindaco, da unirsi al reclamo.

Articolo 162.

Per ogni comune devono farsi reclami separati, ancorchè riflettano la stessa ditta, e in ciascun reclamo devono essere indicati distintamente per ogni numero di mappa, o particella, il titolo e motivi pei quali si reclama.

Articolo 163.

Nel solo caso che il reclamo riguardi l'estensione, esso può farsi complessivamente per più numeri di mappa, semprechè questi rappresentino poche particelle contigue e comprese in un solo perimetro.

Agli effetti del catasto però non possono formare oggetto di reclamo le piccole differenze di estensione, comprese nei limiti di tolleranza, che saranno stabiliti dalla Giunta superiore.

Articolo 164.

Nei reclami sulla estensione i possessori devono produrre i documenti, dai quali desumono che la superficie attribuita nel nuovo catasto alle particelle in quistione non è esatta.

Tali documenti possono consistere in un atto legale d'acquisto o di divisione, come pure in un tipo regolare, firmato da un ingegnere, da un perito agrimensore o da un geometra.

In questo caso le spese della verifica sono a carico dell'Amministrazione del catasto.

Articolo 165.

Può domandarsi la verifica dell'estensione anche in mancanza di documenti giustificativi, ma il possessore reclamante deve obbligarsi a sostenere la relativa spesa pel caso che la domanda risulti infondata.

Articolo 166.

I reclami sull'applicazione della classe, perchè possano essere presi in considerazione, devono indicare le particelle dello stesso Comune, che in confronto con quella del ricorrente, quantunque della stessa qualità e della stessa produttività e in eguali condizioni, nondimeno risultassero collocate in una classe diversa.

Articolo 167.

Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami, che in tutto od in parte non siano conformi alle disposizioni degli articoli precedenti dove l'assistente, prima di inscriverli a protocollo, invitare i reclamanti a rettificarli, indicandone loro il modo, e avvisandoli che devono essere ripresentati prima che scada il termine fissato all'articolo 152 *a*.

Articolo 168.

La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami è l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto.

Coloro che durante la pubblicazione non presentassero osservazioni o reclami, si ritengono avere pienamente accettato, per gli effetti del catasto, i dati inscritti nei rispettivi estratti delle partite e negli atti pubblicati.

Articolo 169.

Chiusura della pubblicazione.

Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione l'assistente chiude il protocollo dei reclami con analoga dichiarazione, in concorso della Commissione censuaria comunale, e fa poi constare sui relativi estratti delle partite il mancato intervento dei possessori, che non si sono presentati a riconoscerle.

Articolo 170.

Esame dei reclami per parte dei funzionari del catasto ed operazioni contemporanee.

Chiusa la pubblicazione, completati e riordinati tutti gli atti che vi si riferiscono, questi si trasmettono ai rispettivi uffici del catasto, i quali procedono all'esame delle osservazioni e dei reclami ed alle relative verificazioni sopra luogo, allo scopo d'introdurre, ove occorrano, nelle mappe e negli altri atti catastali le variazioni topografiche, le divisioni di proprietà e le rettifiche domandate.

Articolo 171.

In questa occasione le mappe coi relativi atti devono essere corrette e condotte a rappresentare lo stato delle proprietà al momento della visita, al quale uopo si rilevano e s'introducono in catasto gli aumenti e le diminuzioni di cui all'articolo 35 della legge 1° marzo 1886.

Articol 172.

Contemporaneamente alle indicate operazioni i periti catastali eseguiscono le opportune verifiche, per fare le loro osservazioni sui reclami concernenti la qualità e la classe dei terreni e su quanto altro fosse emerso da esaminarsi, o da correggersi, in seguito alla pubblicazione della mappa e dei relativi atti.

Articolo 173.

Fra le osservazioni che deve fare il perito, come all'articolo precedente, si comprendono anche le opportune proposte per correzioni o rettifiche di errori o imperfezioni, sia di misura, sia di qualificazione, classificazione, classamento od altro, che avesse a scoprire nel corso delle operazioni relative all'esame dei reclami, e che non si fosse avvertito dagli interessati.

Articolo 174.

Prima di procedere all'esame sopra luogo dei reclami concernenti la qualità e la classe dei terreni, il perito catastale deve provocare dalla Giunta tecnica le disposizioni occorrenti circa ai reclami, che fossero stati prodotti dalla Commissione censuaria comunale sulla qualificazione e classificazione.

Articolo 175.

Concorso delle Commissioni comunali e dei possessori all'esame dei reclami sopra luogo.

Alle verificazioni sopra luogo, relative alla definizione dei reclami, deve assistere la Commissione censuaria comunale, o un suo delegato, affinchè possa mettersi in grado essa pure di pronunciare il proprio voto sui medesimi.

A tale uopo si prendono dal perito catastale gli opportuni concerti colla Commissione.

Articolo 176.

Almeno tre giorni prima dell'incominciamento delle visite sopra luogo per l'esame dei reclami, il perito catastale fa pubblicare nel comune un manifesto, per avvisarne gli interessati.

Successivamente, egli deve rendere avvertiti a domicilio i singoli possessori reclamanti del giorno in cui avrà luogo la visita sopra i fondi, che formano oggetto dei rispettivi reclami, invitandoli ad intervenirvi.

Articolo 177.

Sugli elenchi dei reclamanti, compilati a cura del perito catastale, si fa constare dell'avviso dato a domicilio, come all'articolo precedente, mediante annotazione firmata dal messo incaricato della consegna.

Se il possessore ha residenza o dimora nel comune, l'avviso viene dato nella casa di sua abitazione a lui stesso, o ad uno della famiglia, o a persona addetta al suo servizio.

In caso diverso, l'avviso viene dato all'agente, o al colono, o allo affittuario del fondo, o ad uno della loro famiglia, ed in mancanza di essi viene affisso all'albo comunale.

Articolo 178.

Le visite locali per l'esame dei reclami si eseguiscono in concorso dei possessori reclamanti, o loro delegati, e anche senza di essi, se, malgrado l'invito, non intervengono, facendo però constare che l'avviso era stato loro dato nei modi prescritti dall'articolo precedente.

Articolo 179.

Voto della Commissione comunale.

Compiute le verifiche e l'esame dei reclami, la Commissione censuaria comunale, entro il termine di trenta giorni, trasmette, per mezzo del perito a ciò delegato dall'Amministrazione del catasto, il proprio voto coi relativi atti alla Commissione provinciale.

Articolo 180.

Osservazioni del perito catastale e trasmissione degli atti alla Commissione provinciale.

Il perito, compiuti i lavori di tavolo conseguenti alle eseguite verifiche, trasmette il voto della Commissione comunale alla Commissione provinciale, accompagnandolo colle sue osservazioni e cogli atti necessari.

Articolo 181.

Decisioni della Commissione provinciale.

La Commissione provinciale, esaminati i reclami, il voto della Commissione comunale e le osservazioni del perito catastale, e fatti gli ulteriori studi che stima opportuni, decide in via definitiva sopra ognuno dei reclami medesimi, salvo il disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1886, e trasmette le decisioni cogli atti relativi alla Giunta superiore del catasto.

Se spirati i 30 giorni, la Commissione censuaria comunale non ha trasmesso i reclami col suo voto, la Commissione provinciale provvede a ritirare i reclami stessi, e decide anche senza il voto della Commissione censuaria comunale.

Articolo 182.

In quanto la Commissione censuaria centrale accolga i reclami ammessi dal suddetto ultimo capoverso dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1886, la Giunta superiore del catasto, di conformità alle decisioni della Commissione stessa, stabilisce i modi e termini per le eventuali operazioni di rettifica.

CAPITOLO IX.

Pubblicazione dei prospetti delle tariffe, e trattazione dei relativi reclami.

Articolo 183.

Compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei comuni di una provincia, secondo le norme stabilite nei capitoli VI e VII, la Giunta superiore del catasto ne fa pubblicare i prospetti dalle rispettive Giunte tecniche.

Allo scopo di collegare e perequare, fra le diverse provincie, le tariffe relative alle principali qualità e classi di terreno, possono farsi anche pubblicazioni parziali delle medesime per provincie contigue, prima che siano ultimate quelle dell'intera provincia.

Articolo 184.

La pubblicazione delle tariffe nella provincia si fa mediante inserzione delle tariffe stesse in un supplemento al foglio periodico, che in ogni provincia si pubblica a cura della Prefettura in conformità della legge 30 giugno 1876, n. 3195.

Articolo 185.

Termine per la produzione dei reclami delle Commissioni censuarie comunali.

I prospetti delle tariffe dei comuni di ciascuna provincia si comunicano alla Commissione censuaria provinciale, alla quale si comunicano altresì possibilmente, i prospetti delle tariffe dei comuni limitrofi delle altre provincie.

I prospetti delle tariffe di ciascun comune e quelli dei comuni limitrofi si comunicano anche alle Commissioni censuarie comunali, le quali, tosto che li abbiano ricevuti, pubblicano un manifesto all'albo del comune, con cui si notifica che i detti prospetti trovansi ostensibili nell'ufficio comunale durante 30 giorni, decorribili da quello indicato nel manifesto stesso.

Articolo 186.

Presentazione dei reclami.

Contro le risultanze dei prospetti delle tariffe, così pubblicati dalle Giunte tecniche, le Commissioni comunali possono presentare, per mezzo delle Giunte stesse, entro il termine di cui all'articolo precedente, i loro reclami alla Commissione provinciale sulla qualificazione e classificazione, come pure sulle tariffe del proprio comune, tanto in via assoluta, cioè avuto riguardo alle condizioni particolari del comune medesimo, quanto in via comparativa, istituendo confronti colle tariffe delle stesse qualità di terreno nei comuni limitrofi.

Nel caso contemplato dal secondo comma dell'articolo 183, se le tariffe pubblicate non riguardano comuni confinanti con quelli di altra provincia, pei quali la pubblicazione di esse sia già avvenuta, i reclami possono farsi in confronto colle analoghe tariffe di comuni non confinanti, sempreché però questi appartengano a provincie contigue.

I reclami relativi alle tariffe devono indicare la quantità dell'aumento o della diminuzione, che si reputi giusta, e preferibilmente esser fatti anche in via comparativa.

Articolo 187.

Reclami della Commissione comunale contro il voto della Commissione provinciale.

I reclami della Commissione comunale contro il voto della Commissione provinciale devono essere presentati a quest'ultima entro il termine di 15 giorni, decorribili dall'avuta partecipazione del voto suddetto, e non possono estendersi oltre il limite del primitivo reclamo.

Articolo 188.

Esame dei detti reclami per parte della Commissione provinciale.

La Commissione provinciale, qualora trovi che si possa far ragione in tutto od in parte alle osservazioni delle Commissioni comunali, deve provocare anche su di esse il parere della Giunta tecnica.

Articolo 189.

Invio alla Commissione censuaria centrale dei reclami ed atti relativi.

Esaurita la procedura prescritta agli articoli precedenti, la Commissione provinciale fatte tanto per le tariffe che furono argomento di reclamo quanto per le altre, quelle indagini, verifiche e confronti che reputa opportuni per tutti i comuni della Provincia, trasmette alla Commissione centrale tutti gli atti relativi, colle sue osservazioni e colle proposte che crede necessarie per ottenerne la congruenza e la proporzionalità delle tariffe, sia nell'interno dei singoli comuni e della provincia in complesso, sia in relazione a quelle dei comuni confinanti colla medesima.

Articolo 190.

Determinazione delle tariffe per parte della Commissione censuaria centrale.

La Commissione censuaria centrale stabilisce le tariffe di tutti i comuni censuari in conformità del primo capoverso dell'articolo 28 della legge 1° marzo 1886, ne fa la pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, e comunica a ciascuna Commissione censuaria provinciale quella della sua provincia e delle provincie finitime.

Articolo 191.

Reclami contro il giudizio della Commissione censuaria centrale.

I reclami delle Commissioni provinciali contro le tariffe come sopra stabilite, devono essere prodotti, entro il termine di giorni 60 da quello della avuta comunicazione, alla suddetta Commissione centrale la quale, approvate in via definitiva, giusta l'articolo 28 della legge, le tariffe di tutti i comuni censuari del Regno, le trasmette, con analoga dichiarazione, alla Giunta superiore del catasto.

CAPITOLO X.

Attivazione del nuovo catasto.

Articolo 192.

Operazioni preliminari all'attivazione del catasto.

La Giunta superiore del catasto, ricevute le tariffe a norma dell'articolo precedente, provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'ettivazione del catasto, cioè:

a) la mappa particellare, nella quale ogni particella è controdistinta con proprio numero;

b) la tavola censuaria, di cui all'articolo 151, debitamente completata, e coll'aggiunta, per ogni particella, della rendita imponibile;

c) il registro delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa dei singoli enti catastali che le appartengono, colla superficie e rendita imponibile corrispondenti, e nel quale dovranno poi essere tenute in evidenza le ulteriori mutazioni di proprietà;

d) la matricola dei possessori, in cui le ditte censuarie sono disposte in ordine alfabetico, coi dati necessari per la formazione dei ruoli dell'imposta fondiaria;

e) tutti gli altri atti, che la Giunta superiore stimerà necessari o utili per l'attivazione e la conservazione del catasto.

Articolo 193.

La Giunta superiore del catasto, con manifesto da pubblicarsi in tutti i Comuni del Regno mediante affissione nei modi soliti per gli atti ufficiali, invita i possessori:

a) a domandare per iscritto la registrazione sui nuovi libri delle

partite delle variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, di cui al capitolo VIII;

b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto, quali sarebbero quelli di conteggio, scritturazione e simili, che si avessero a riscontrare negli atti catastali.

Articolo 194.

Nel suddetto manifesto si fissa un termine congruo a giudizio della Giunta superiore del catasto, per la presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, e si avvertono i possessori, i quali per qualsivoglia titolo abbiano reclamato contro le risultanze pubblicate del nuovo catasto, che, entro il termine fissato come dianzi, possono prendere cognizione, presso l'ufficio di attivazione del catasto, del giudizio pronunciato definitivamente sul loro reclami dalla Commissione provinciale; e che, entro il termine stesso, nel solo caso che si credessero gravati per violazione di legge o per questioni di massima, possono ricorrere alla Commissione centrale per mezzo di detto ufficio.

Articolo 195.

In seguito alle suddette domande, si eseguiscono nei nuovi libri delle partite le variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, e si correggono gli errori materiali di fatto che fossero occorsi.

Articolo 196.

Promulgata la legge per l'applicazione del nuovo estimo, e compiute le operazioni indicate nell'articolo precedente, si formano in base alle risultanze dei nuovi registri partitari, i ruoli per la esazione della imposta.

Incomincia allora lo stadio della conservazione del nuovo catasto, e cessano le operazioni intese a mantenere in corrente i catasti preesistenti, i quali fino a nuova disposizione saranno custoditi presso gli uffici di conservazione del corrispondente nuovo catasto.

Cessano parimenti la divisione del territorio del Regno negli otto Compartimenti, e le Direzioni compartimentali istituiti per la formazione del nuovo catasto.

CAPITOLO XI.

Conservazione del catasto.

Articolo 197.

Modi della conservazione.

La conservazione del catasto si fa per duplicato, e cioè sopra due copie di atti identici, da tenersi presso i rispettivi uffici speciali, che ne saranno incaricati.

Articolo 198.

Le epoche e i modi per le lustrazioni periodiche del catasto saranno stabiliti nel regolamento speciale prescritto nell'articolo 202.

Articolo 199.

Introduzione di nuovi enti in catasto.

Nel caso che, a sensi dell'articolo 35 della legge 1° marzo 1886, si debbano introdurre in catasto nuovi enti, ai quali non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano, per essi, speciali qualità e classi.

Articolo 200.

Divisione di particelle.

Nel caso di divisione di una particella, l'estimo si riparte in ragione di superficie, non ostante qualunque patto in contrario.

Articolo 201.

Correzione degli errori materiali

Possono correggersi in ogni tempo gli errori materiali o di fatto che si riscontrassero nelle mappe o nelle scritture censuarie.

Articolo 202.

Regolamento per la conservazione del catasto.

Con regolamento speciale, da emanarsi all'atto in cui si renderà esecutivo il catasto, sarà provveduto per l'esatta applicazione di quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Nel detto regolamento s'introdurranno tutti quei miglioramenti che la pratica applicazione delle norme ora in vigore avrà suggerito, e si daranno precise disposizioni, tanto riguardo ai criteri ed ai procedimenti, quanto riguardo al personale, affine di assicurare la perfetta ed uniforme conservazione del catasto, sia negli uffici ai quali verrà affidato il primo esemplare del medesimo, sia in quelli che ne dovranno tenere il secondo.

CAPITOLO XII.

Moderazioni d'imposta.

Articolo 203.

Procedimento per la moderazione d'imposta.

Per conseguire la moderazione d'imposta consentita dall'articolo 38 della legge 1° marzo 1886, il possessore danneggiato deve entro quindici giorni dall'accaduto infortunio, presentare alla Intendenza di finanza della provincia, anche per mezzo dell'Agenzia delle imposte, un ricorso, nel quale devono essere indicati per ciascuna particella catastale, la quantità e qualità dei frutti perduti e l'ammontare del loro valore.

Articolo 204.

L'Intendenza di finanza, ricevuto il reclamo, ordina una verificazione sopra luogo, ed invita il possessore ad assistervi, perchè possa fornire i necessari schiarimenti, e fare le osservazioni che crederà del suo interesse.

Le spese di questa verificazione sono a carico del reclamante.

Articolo 205.

L'Amministrazione delle finanze, nel giudicare sul merito della domanda di moderazione d'imposta, avrà riguardo alla qualità e classe attribuita in catasto ai terreni danneggiati.

Articolo 206.

Gli sgravi e rimborsi a favore dei contribuenti che hanno ottenuto [illegible] e il pagamento delle spese per parte del reclamante, si eseguiscono nei modi [illegible] moderazione d'imposta, [illegible] colle norme stabilite dal regolamento per la riscossione delle imposte di[illegible]ette.

CAPITOLO XIII.

Spese per la formazione del catasto.

Articolo 207.

Spese a carico dei possessori.

Fra le spese della delimitazione delle private proprietà che, a termini dell'articolo 40 della legge 1° marzo 1886, sono a carico dei rispettivi possessori, non si comprendono quelle delle Commissioni censuarie e loro delegati, nè quelle dei relativi verbali per uso dei comuni e dell'Amministrazione catastale.

Articolo 208.

Le somministrazioni che le provincie ed i comuni devono fare, a termini dell'articolo 40, lettera *c*, della legge 1° marzo 1886, sono determinate dai rispettivi uffici superiori del catasto.

Da tale determinazione i comuni possono reclamare alla Direzione compartimentale del catasto, le provincie alla Giunta superiore.

Contro le rispettive decisioni è ammesso l'appello al Ministero delle Finanze.

Articolo 209.

Preventivo annuale della spesa per la formazione del catasto.

La Giunta superiore del catasto propone ogni anno, in tempo debito, il preventivo della spesa necessaria, per l'anno seguente, alle operazioni del catasto, affinchè il Ministro delle Finanze ne possa ottenere lo stanziamento colla legge di approvazione del bilancio generale dello Stato.

Articolo 210.

Le spese incontrate dai comuni del compartimento ligure-piemontese per la formazione di catasti comunali in conseguenza di precedenti leggi, saranno rimborsate in quanto possano i catasti medesimi ser-

vire agli effetti della legge 1° marzo 1886, e nei limiti della somma che verrà per essi risparmiata allo Stato.

CAPITOLO XIV.

Condotta ed acceleramento eventuale dei lavori catastali.

Articolo 211.

Incominciamento dei lavori.

Istituite la Giunta superiore del catasto e le Direzioni compartimentali, cominceranno, al più tardi, il 1° marzo 1888, i lavori per la formazione del catasto in tutti i compartimenti, e saranno continuati senza interruzione.

Articolo 212.

Le domande delle provincie per acceleramento dei lavori del catasto autorizzate dal 2° comma dell'articolo 47 della legge 1° marzo 1886, devono essere presentate al Ministero delle Finanze prima che i lavori stessi siano incominciati nel rispettivo territorio.

A tale effetto le Direzioni compartimentali, tre mesi prima di intraprendere i lavori in una provincia, ne danno avviso alla Deputazione provinciale.

Articolo 213.

L'anticipazione da farsi dalla provincia comprende la metà di tutte le spese di personale e di materiali occorrenti nella provincia e posti dalla legge a carico dello Stato.

La Giunta superiore del catasto, fa, per ciascuna provincia richiedente, un preventivo totale approssimativo della spesa necessaria, e determina la rata occorrente per il primo anno, e poi di anno in anno quelle degli esercizi successivi.

La maggiore o minore spesa incontrata in un esercizio viene regolata nella previsione dell'esercizio seguente.

Nell'ultimo anno si liquida la spesa definitiva totale, che sarà rimborsata dal Governo entro due anni dall'applicazione del nuovo estimo provvisorio.

La Giunta superiore del catasto stabilisce pure, appena ricevute le domande, di quanto tempo potranno presumibilmente essere abbreviate le operazioni.

Articolo 214.

Il Consiglio provinciale richiedente delibera sul modo di provvedere al pagamento della metà della spesa totale, sia mediante realizzazione di assegnamenti proprii della provincia, sia mediante assunzione di mutui, sia con imposizione di centesimi addizionali.

Delibera inoltre ogni anno, cominciando dal primo, il relativo stanziamento della rata annuale da anticiparsi, la quale sarà compresa tra le spese obbligatorie straordinarie del bilancio.

Al pagamento delle rate annuali al Tesoro si provvede mediante delegazioni sui ricevitori provinciali, divise per bimestre, alle scadenze delle imposte dirette.

Articolo 215.

Quando il Consiglio provinciale richiedente abbia preso la deliberazione indicata nel precedente articolo, e, in caso di mutui, questi sieno stati effettivamente stipulati, si dà principio alle operazioni catastali nella provincia.

La provincia che richiese l'acceleramento dei lavori catastali ha l'obbligo di continuare le occorrenti anticipazioni fino al termine delle relative operazioni.

Articolo 216.

Il termine dei 7 anni, entro i quali, giusta l'art. 47 della legge 1° marzo 1886, il ricensimento deve essere compiuto quando le provincie richiedenti hanno un catasto geometrico particellare con mappe servibili, decorre dal giorno della comunicazione al Ministero della deliberazione del Consiglio provinciale, colla quale vengono presi i provvedimenti necessari per rendere la domanda efficace a termini degli articoli precedenti.

Articolo 217.

La Giunta superiore del catasto determina quali fra le provincie richiedenti hanno mappe, presumibilmente e nel loro complesso, servibili agli effetti voluti dalla legge.

In tali provincie si compilano le tabelle di qualificazione e classificazione, e si procede al classamento, giusta le norme prescritte al capitolo VI.

Ove però nel corso delle operazioni venisse a risultare la necessità di straordinarie rettificazioni, all'infuori di quelle occorrenti per le variate qualità e classi, e per non fatte lustrazioni, o di estesi rifacimenti o complementi, allo scopo di rendere le dette mappe servibili, le operazioni stesse saranno tuttavia proseguite, ma il maggior tempo per esse richiesto, e che la Giunta superiore stabilisce, non si computa nei sette anni di cho all'articolo precedente, e la provincia deve anticipare, colle norme degli articoli 213 e 214, metà della maggiore spesa occorrente.

Qualora, anche prima d'intraprendere il classamento, si venga a riconoscere la necessità di straordinarie operazioni di rettifica alle mappe, queste operazioni si potranno eseguire avanti del classamento stesso.

Articolo 218.

Contro le deliberazioni prese dalla Giunta superiore del catasto in esecuzione del disposto dal precedente articolo, le provincie, ove non preferiscano rinunciare all'acceleramento, possono reclamare al Ministro delle Finanze, il quale decide, sentita la Commissione censuaria centrale.

Articolo 219.

Nei casi contemplati negli articoli 216 e 217 la costituzione delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie comunali e provinciali si fa immediatamente, e i periti procedono alle operazioni prescritte dal presente regolamento, secondo le istruzioni impartite dalla Giunta superiore del catasto, per modo che al più tardi entro cinque anni, non computato il maggior tempo eventualmente occorrente per rendere le mappe servibili a tenore dell'art. 217, venga compiuto il classamento, e siano esauriti i relativi reclami. Entro i due anni successivi saranno definiti i reclami sulle tariffe, che devono provvisoriamente essere applicate, dopo ottenuto il giudizio della Commissione censuaria centrale e allestiti gli atti tutti necessari all'attivazione del catasto.

Articolo 220.

Con speciale regolamento sarà provveduto alla conservazione dei catasti da attivarsi in via provvisoria per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 47 e 54 della legge 1° marzo 1886.

CAPITOLO XV.

Disposizioni diverse relative al catasto.

Articolo 221.

Visione e copia gratuita degli atti pubblici.

Le Giunte tecniche e i periti catastali hanno diritto, pel disimpegno delle loro funzioni, di esaminare gratuitamente i documenti e i registri esistenti nei pubblici uffici, e di trarne copia, senza pagamento di tassa o compenso qualsiasi.

Articolo 222.

Diritto di accesso alle proprietà.

Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie provinciali, le Commissioni censuarie comunali e i periti catastali col personale di servizio addetto ai medesimi per le operazioni del catasto, per avere l'accesso alle private proprietà nell'adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato, rispettivamente, del prefetto della provincia, del sindaco del luogo, del direttore compartimentale.

In caso di opposizione, devono farsi assistere dal sindaco o da un consigliere comunale da esso delegato.

Queste disposizioni e la sanzione della pena pecuniaria da lire 10 a lire 100 portata dall'art. 32 della legge pel caso di opposizione, devono essere pubblicate dal prefetto con apposito avviso, prima che incomincino nella provincia le operazioni catastali.

Articolo 223.

Delle opposizioni previste nel precedente articolo si redigono processi verbali, nei quali devono essere indicati i presenti al fatto, e che vengono trasmessi all'Intendenza di finanza.

Articolo 224.

Procedura per le contravvenzioni.

L'Intendente, di mano in mano che riceve i detti verbali, e così pure allorchè gli pervengono i documenti e le note di cui all'art. 34, esamina se il fatto sia sufficientemente provato, e se costituisca contravvenzione.

In caso affermativo, rimette i verbali, i documenti, o le note di assenza al pretore locale, perchè proceda a termini di legge.

Articolo 225.

Prima che il giudice competente abbia pronunciata la sua sentenza, il contravventore può, con domanda da presentarsi all'Intendente, e che è irrevocabile, chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria sia fatta dall'Intendente stesso entro i limiti di legge.

L'Intendente, stabilita la somma da pagarsi, invita il contravventore a versarla alla Tesoreria e a consegnargli la ricevuta.

In seguito all'istanza e alla consegna della ricevuta di deposito, l'Intendente si astiene dal promuovere l'azione giudiziale o ne fa sospendere il corso se già iniziata; pronuncia la sua decisione, ne rende avvertito il contravventore e dispone affinchè l'Ufficio demaniale e la Tesoreria convertano il deposito in introito definitivo.

Articolo 226.

Intangibilità dei segnali trigonometrici.

La sorveglianza per assicurare la conservazione e la intangibilità dei segnali trigonometrici è affidata agli impiegati del catasto e agli agenti della forza pubblica.

Tanto gli uni come gli altri, nel caso che avvengano manomissioni di segnali, denunciano i contravventori alla competente autorità giudiziaria, per i relativi procedimenti a termini di legge.

Articolo 227.

Istruzioni speciali riservate alla Giunta superiore del catasto.

Per la uniforme e esatta applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla formazione del catasto, saranno impartite dalla Giunta superiore particolari istruzioni nei diversi stadi delle operazioni.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. Magliani.

Il Numero **4863** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda fatta dal Comune di Prazzo per la istituzione in quel luogo di un secondo posto di notaro, nonchè le relative deliberazioni dei consigli provinciale e notarile di Cuneo;

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª);

Veduto il nuovo testo della tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1882 n. 810 (serie 3ª);

Ritenuto che sarebbe giustificata la convenienza ed opportunità di tale istituzione;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È istituito un secondo posto di notaro nel Comune di Prazzo distretto del collegio notarile di Cuneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1887.

UMBERTO.

G. Zanardelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il N. **MMDCLVII** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data d'oggi che autorizza la Camera di commercio di Pavia ad imporre una tassa sui commercianti e sugli industriali del proprio distretto;

Viste le deliberazioni della Camera anzidetta in data 28 aprile e 14 luglio 1887;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato e reso esecutivo il regolamento per la riscossione della tassa che la Camera di commercio ed arti di Pavia è autorizzata ad imporre sugli esercenti commerci e industrie, secondo l'unito testo deliberato dalla Camera anzidetta e visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1887.

UMBERTO.

Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Regolamento *per la riscossione della tassa sugli esercenti commerci e industrie nel distretto della Camera di Commercio ed Arti di Pavia.*

Articolo 1.

La Camera di commercio ed arti della provincia di Pavia in virtù del R. decreto 7 agosto 1887 è autorizzata a procedere alla esazione di una tassa annua distribuita per classi o categorie, sugli esercizi di commercio, industria e navigazione del proprio distretto.

Articolo 2.

L'importo depurato di questa tassa è determinato dai bilanci preventivamente approvati dal R. Ministero, o da chi per esso, e perciò

all'attivare l'esazione si avrà riguardo per l'interezza del fondo necessario alle eventuali retrodazioni.

Articolo 3.

La tassa camerale approvata col sovracitato R. decreto verrà distribuita sopra quindici classi o categorie d'esercenti, ciascuna delle quali sarà distinta ed imposta come segue:

Categoria		dalle lire		
Categoria	I	dalle lire 300	a	250
Id.	II	» 249	»	235
Id.	III	» 234	»	200
Id.	IV	» 199	»	150
Id.	V	» 149	»	100
Id.	VI	» 99	»	80
Id.	VII	» 79	»	60
Id.	VIII	» 59	»	45
Id.	IX	» 44	»	32
Id.	X	» 31	»	25
Id.	XI	» 24	»	18
Id.	XII	» 17	»	12
Id.	XIII	» 11	»	8
Id.	XIV	» 7	»	4
Id.	XV	» 3	»	1

Articolo 4.

Questa tassa verrà esatta coi privilegi delle pubbliche imposte, giusta il disposto dell'art. 33 della legge 6 luglio 1862, vale a dire col diritto di esecuzione fiscale contro i morosi al pagamento.

Articolo 5.

Alla tassa camerale annua sono soggetti indistintamente tutti gli esercizii di commerci, industrie, trasporti, navigazione, assicurazioni e speculazioni in genere, sia che abbiano nella provincia la loro sede principale, sia che figurino come figliali di stabilimenti o di ditte singole altrove in principalità fondate, e che abbiano nella provincia una rappresentanza o sede figliale.

I procuratori di case estere e nazionali e le agenzie di commercio sono soggette agli stessi obblighi per l'esercizio da loro rappresentato.

Articolo 6.

Il semplice fatto che in un comune appartenente alla giurisdizione di questa Camera esista un esercizio in genere che cada sotto l'una o l'altra delle categorie enunciate, o che per analogia possa classificarsi fra esse, sotto qualunque forma si svolga, sia che apparisca al pubblico, o tenti di rimanere latente, basterà a costituire nella Camera il diritto di colpirlo di quella tassa, che essa crederà giustamente applicabile.

Di questa tassa risponderà non solo il nome della ditta o società che ne verrà colpita; ma perchè questa potrebbe sfuggire alla esecuzione relativa, risponderà in ogni caso l'ente che forma oggetto di commercio o di speculazione.

Articolo 7.

L'accertamento dei redditi provenienti dagli esercizii di cui negli articoli 5 e 6 verrà fatto dalla Camera, sia mediante le notizie che la stessa potrà attingere nel modo che crederà più opportuno, sia mediante le note che in seguito a richiesta forniranno alla medesima gli agenti delle imposte.

I redditi accertati in somma inferiore alle lire 400 saranno esenti da tassa.

Articolo 8.

Gli istituti di credito, i banchieri, le Società ferroviarie, le Compagnie di assicurazioni tanto nazionali che estere, gli imprenditori ed in generale tutti gli individui, Società ed altri enti che esercitano il commercio o l'industria nel distretto della Camera di Pavia, e ad un tempo in quelle d'altre Camere: abbiano nella provincia di Pavia la loro sede principale, ovvero soltanto una o più Case figliali o agenzie o rappresentanti o simili, od una parte qualsiasi del loro esercizio, dovranno nel termine di un mese, dal giorno della domanda loro fattane dalla Camera, presentare una dichiarazione colla quale indicheranno i redditi netti annui degli stabilimenti, sedi, agenzie, rappresentanze, sieno principali che secondarie esistenti nel distretto della Camera stessa, o di quel parziale esercizio in qualsiasi altra forma tenuto nel distretto medesimo.

Di tali redditi faranno una prudenziale estimazione ove non sieno indipendenti da quelli producentisi nel territorio di altra Camera.

Articolo 9.

Trascorso il termine indicato all'articolo 8 la Camera accerterà d'ufficio i redditi soggetti alla imposta posseduti nel suo distretto, da quegli esercenti, Società, Ditte ecc., aventi la loro sede principale fuori del distretto medesimo, che avessero ommesso di fare la prescritta dichiarazione.

Articolo 10.

Accertati come sopra i redditi, la Camera compilerà i ruoli di riscossione, formati per comune e li trasmetterà al prefetto per la dichiarazione di esecutorietà.

Resi così esecutorii i ruoli e ritornati alla Camera, questa li spedirà col tramite della Prefettura ai sindaci dei singoli Comuni per la loro pubblicazione e pel ricevimento degli eventuali reclami, redatti in forma regolare, contro gli errori materiali occorsi nella compilazione dei ruoli. Trascorsi otto giorni i sindaci restituiranno i ruoli alla Camera muniti della dichiarazione di eseguita pubblicazione ed unitivi i reclami che saranno stati loro presentati.

Articolo 11.

I reclami saranno sottoposti alla decisione di una Commissione speciale formata da tre consiglieri della Camera il cui giudizio verrà comunicato ai reclamanti. Ogni ulteriore opposizione per parte del contribuente contro le deliberazioni della Camera non sospende la percezione della tassa e deve essere promossa dall'opponente stesso dinanzi al Tribunale commerciale di Pavia, o dinanzi a quello che ne fa le veci.

Articolo 12.

La riscossione della tassa potrà essere fatta per mezzo degli esattori delle pubbliche imposte ai quali i ruoli verranno spediti pel tramite della Prefettura. Gli esattori risponderanno della riscossione ai termini delle vigenti leggi e disp... ...osizioni e sotto le condizioni tutte seguite per la esazione delle imposte erariali. ... L'aggio agli esattori verrà corrisposto di conformità ai capitoli normali porta... dal decreto del R. Ministero delle Finanze, 23 dicembre 1886.

Articolo 13.

Quando si rendesse necessario di formare ruoli suppletivi, questi dovranno, come i ruoli principali portare il visto del prefetto per l'esecutorietà, e saranno essi pure colle norme già dette, trasmessi ai singoli esattori che ne risponderanno come dei ruoli principali.

Articolo 14.

La tassa camerale per la provincia di Pavia essendo ai termini dell'articolo III del R. decreto 7 agosto 1887. — Applicabile anche al commercio girovago, si seguiranno le norme seguenti:

I. Nella città di Pavia gli esercenti avventizi di bazars, negozi di stralcio di qualsivoglia genere saranno inscritti:

a) se il negozio è aperto da 15 giorni ad un mese nella XI categoria;

b) se da 8 giorni a 14 nella categoria XII;

c) se da un giorno a 7 nella categoria XIII;

d) se il negozio sta aperto oltre il mese, per ogni mese successivo o porzione di mese pagherà la metà della tassa prima applicata.

II Il traffico ambulante esercitato con banco di un solo corpo fisso o mobile:

a) se l'esercizio dura un mese o più sarà inscritto nella XIV categoria;

b) se dura meno di un mese nella categoria XV.

Le anzidette tasse negli altri Comuni della provincia sono ridotte alla metà.

Sono esonerati da tassa i piccoli banchi aventi merce di valore inferiore a lire 30.

Articolo 15.

Non sono compresi fra gli esercenti colpiti da questa tassa:

a) I negozi che pur intitolandosi bazars sono inscritti nei ruoli dell'imposta ordinaria annuale della Camera;

b) I negozi di stralcio dipendenti da liquidazione aperta da commercianti stabili nella stessa località dei proprii esercizi;

c) I banchi tenuti da trafficanti domiciliati nel comune nel quale tengono i banchi medesimi.

Sono esenti gli esercizi temporanei per la vendita di derrate, sostanze alimentari e di ghiottonerie.

Sono pure esenti gli esercizi temporanei nei giorni legali di fiera e di mercato.

Articolo 16.

Gli effetti di cui all'articolo III del prefato R. decreto 7 agosto 1887 e agli articoli 14 e 15 del presente regolamento, chiunque intende aprire un negozio temporaneo di bazars e di stralcio od esercitare il traffico ambulante con banco fisso o mobile nella città e provincia di Pavia, deve farne denunzia alla Camera di commercio o al sindaco del comune.

Articolo 17.

La Giunta municipale ed il presidente della Camera di commercio per il comune di Pavia ed i sindaci per tutti gli altri comuni della provincia invigileranno per la scoperta degli esercizi non denunciati.

Articolo 18.

I proprietari, conduttori ed esercenti dei negozi e banchi temporanei saranno immediatamente diffidati dal presidente della Camera o dal sindaco a versare al rispettivo esattore comunale, entro tre giorni dall'intimazione, la tassa dovuta secondo la classificazione fattane, sotto comminatoria della esecuzione fiscale privilegiata a' termini delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Gli avvisi di pagamento saranno stesi sopra registro a madre e figlia forniti dalla Camera di commercio, e di ognuno di essi si darà sollecitamente avviso all'esattore.

Articolo 19.

Al 31 luglio d'ogni anno i sindaci trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli avvisi di pagamento rilasciati nei rispettivi comuni.

Articolo 20.

Gli esattori verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro debito, dedotto l'aggio ad essi competente, alla Camera di commercio nei tempi e nei modi con cui si effettua il versamento della tassa ordinaria principale.

Articolo 21.

Ai cursori, messi, guardie comunali ed ai Reali carabinieri spetteranno per ogni denuncia di esercizi temporanei sconosciuti alla Camera di commercio ed ai sindaci, due decimi delle tasse riscosse da corrispondersi sopra mandato del presidente della Camera.

Articolo 22.

Al presidente della Camera pel comune di Pavia, ed ai sindaci per gli altri comuni della provincia, spetteranno le decisioni di ogni controversia sull'applicazione della tassa pel commercio girovago.

Le spese di perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente girovago, saranno a carico di quest'ultimo.

Articolo 23.

Contro tali decisioni si potrà appellare alla Camera di commercio nel termine di tre giorni con atto in bollo competente corredato della prova dell'eseguito pagamento della tassa.

Contro la deliberazione della Camera si potrà ricorrere al Tribunale civile di Pavia, in sede commerciale, il cui giudizio sarà inappellabile, a' termini dell'articolo 32 della legge 6 luglio 1862, numero 680.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
GRIMALDI.

BOLLETTINO N. 33.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA dal dì 8 al 14 di agosto 1887.

REGIONE I — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 5 bovini, con 4 morti, a Busca, Revello, Benevagienna.

Tifo petecchiale dei suini: 10 con 8 morti a Morozzo.

Torino — Carbonchio: 3, con due morti, ad Airasca e Agliè.

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Pleuropneumonite essudativa contagiosa: 3 a Tromello.

Bergamo — Carbonchio: 1 letale, a Caravaggio.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Affezione morvofarcinosa: 1 letale a Verona.

Venezia — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Thienè.

Rovigo — Idem: 2 bovini, morti, a Calmo.

REGIONE V. — Emilia.

Parma — Carbonchio: 3 bovini, morti, a Bedonia e Traversatolo.

Modena — Idem 1 letale a Mirandola.

Ferrara — Idem 1 bovino, morto, a Portomaggiore.

Affezione morvofarcinosa: 1 letale a Ferrara.

Bologna — Idem: 1 letale a Monzuno.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Macerata — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Monte S. Giusto.

Perugia — Forme tifose dei bovini: 1 letale a Montone.

Agalassia contagiosa delle pecore: 250 a Monteleone, 103 a Cascia, 20 a Norcia.

REGIONE VII. — Toscana.

Pisa — Affezione morvofarcinosa: 1 a Bientina.

Firenze — Carbonchio: 1 a Lamporecchio.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Lecce — Carbonchio essenziale: 2 letali a Lecce.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Barbone bufalino: 19 letali, a S Tammaro.

REGIONE XII. — Sardegna.

Cagliari — Vaiuolo degli ovini: 829, con 10 morti, a Ussana, domina pure a Sarroch.

Sassari — Idem: 200, con 6, morti, a Bonnanaro.

Roma, a' dì 26 di agosto 1887.

Dal Ministero dell'Interno,
Ufficio speciale di polizia sanitaria.

Il Direttore
L. PAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Dal signor Bosco Angelo fu Giuseppe è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta num. 88, rilasciatagli dall'Intendenza di Finanza di Cremona per la presentazione di un certificato del consolidato cinque per cento, n. 46701 della rendita di lire 1200 intestato a se medesimo con godimento dal 1° luglio 1887 ed annotato di vincolo per matrimonio militare della quale rendita il detto signor Bosco Angelo ha chiesto lo svincolo e tramutamento al portatore.

A termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale saranno liberamente consegnate al nominato Bosco Angelo fu Giuseppe i titoli di rendita emessi in seguito alla richiesta operazione senza la restituzione di ricevuta.

Roma, 20 agosto 1887.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3a pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, nn. 94 e 136 del regolamento approvato con Real decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Si notifica che a termini dell'articolo 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	95930	Sanduzzi Marchese Giulio di Achille, domiciliato in Napoli. . *Lire*	7,650 »	Firenze
»	712781	Sanduzzi Marchese Giulio Cesare fu Achille, domiciliato in Torella dei Lombardi (Avellino) . . . . »	2,265 »	Roma
Consolidato Romano 5 0[0	15606	Farrugia o Farruggia Giuseppe (Vincolata) scudi 5 — pari a . »	26 87	»
Consolidato 5 per 0[0	96903	Opera pia Cima in Cingoli, amministrata da quella Congregazione di Carità (Con avvertenza di affrancazione)	55 »	Firenze
»	35782 / 152382	Legato Capra eretto nella Chiesa Parrocchiale di Spino (Mandamento di Pandino, Provincia di Cremona), rappresentato da quella Fabbriceria (Con avvertenza) . . . . »	75 »	Milano
»	747647	Perazzi Gaetano fu Giustino, domiciliato in Salerno (Annotata d'ipoteca) . . . . »	10 »	Roma
»	660529	Chambon Pietro fu Paolo, minore sotto la tutela di Bounous Bartolomeo fu Giovanni, domiciliato in Roma . . . . »	125 »	Firenze
»	776817 Solo certificato di usufrutto	Bigatti Tommaso fu Giovanni Battista, domiciliato in Alessandria (Annotata di usufrutto a favore di Mulinari Francesca fu Ambrogio, vedova di Bigatti Giovanni Battista) . . . . . . »	45 »	Roma
»	35738 Solo certificato di proprietà	Ciccarelli Domenico fu Nicola, domiciliato in Castilenti (Abruzzo Ulteriore 1°) (Annotata d'usufrutto e come patrimonio sacro a favore di Ciccarelli Luigi di Domenico) . . . . »	215 »	Firenze
»	547658 Solo certificato di proprietà	Lasagno Giacinto, Anna, Amalia e Natalina fu Giovanni, domiciliati in Torino, il Giacinto e la Natalina minori, l'uno sotto l'amministrazione della madre Candida Banchiero, e l'altra sotto la curatela di suo marito Alessandro Bonino, tutti eredi indivisi del detto loro padre Giovanni Lasagno (Annotata di usufrutto a favore della predetta signora Banchiero Candida, vedova Lasagno) . . . . »	75 »	»
»	2480 / 348990	Fidecommessari dell'eredità del *q.m* Sacerdote Tommaso De Francisci *q.m* Valenziano in Polizzi (Commerciabile previa superiore autorizzazione) . . . . »	5 »	Palermo
»	56460 / 239400 Solo certificato di proprietà	De Colli Azaele di Pasquale per la proprietà e per l'usufrutto a de Colli Marcellino, di Pasquale, domiciliati in Napoli (Annotata anche come patrimonio sacro dell'usufruttuario) . . . . . »	210 »	Napoli
»	85893 / 268833 Solo certificato di proprietà	Colli Azaele di Pasquale (Annotata di usufrutto a favore di di Colli Marcellino, e fino alla concorrenza di Lire 2 50, come suo patrimonio sacro) . . . . »	5 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0/0	556403 Solo certificato di proprietà	Figli nati e nascituri da Bassi Celeste fu Andrea, rappresentati dallo stesso, domiciliato in Lodi (Milano) (Annotata di usufrutto a favore di Allievi Maria vedova di Bassi Luigi) . . . . *Lire*	2,055 »	Firenze
»	806933	Chiesa di S. Maria dell'Addolorata in Portici (Napoli) . . . . »	340 »	Roma
»	7812 / 51232 Assegno provv.	D'Errico Rosa fu Giovanni, minore sotto l'amministrazione di Caterina Timone sua madre e tutrice . . . . »	0 50	Napoli
»	7813 / 51233 Assegno provv.	Detta . . . . »	4 25	»
»	706855	Beneficio della Chiesa della Trinità in Urbania (Pesaro) amministrato dal Capitolo Lateranense in Roma (Con avvertenza di affrancazione) . . . . »	85 »	Roma
»	634784	Roggero Giuseppe fu Domenico, assente, già domiciliato in Torino (Con avvertenza) . . . . »	65 »	Firenze
»	18901 / 62321 Assegno provv.	Chiesa Ricettizia di Pietragalla rappresentata dal Rettore *pro tempore* »	1 25	Napoli
»	41878 / 224818	Palumbo Giovanni di Francesco, domiciliato in Napoli (Con annotazione) . . . . »	55 »	»
»	74436 / 257376	Detto (Con annotazione) . . . . »	5 »	»
»	13025 / 359535	Legato pio di Messe disposto dal fu sacerdote D. Salvatore Grosso in Messina, rappresentato dal beneficiale del tempo (Inalienabile) »	115 »	Palermo
»	17630 / 364140	Legato pio di Messe disposto dal fu sacerdote D Salvatore Grosso, rappresentato come sopra ed inalienabile . . . . »	5 »	»
»	27673 / 374183	Beneficio di Messe ed utensili di Chiesa in Messina disposto dal fu sacerdote Don Salvatore Grosso in pro della Chiesa dei Crociferi, rappresentato dal beneficiale del tempo . . . . »	185 »	»
»	37453 / 383963	Bonacasa Stefano fu Andrea, domiciliato in Salemi. . . . . . »	280 »	»
»	10585 / 357095	Fidecommissari della *q.m* Russo e Landolina Antonina in Monreale »	20 »	»
»	29477 / 375987	Commissaria delle pie disposizioni della fu Principessa di Cerami in Monreale, rappresentata dai fidecommissari del tempo (Con annotazione). »	115 »	»
»	33157 / 379667	Lanza Ercole fu Giuseppe, domiciliato in Palermo . . . . . »	70 »	»
»	96306	Vivaldi Enrico fu Giovanni Battista, domiciliato in Livorno (Annotata d'ipoteca). . . . . »	1,000 »	Firenze
»	728828 Solo certificato di proprietà	Alfani Caterina, Teresina, Marietta e Salvatore di Enrico, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Cefalù (Palermo) (Annotata di usufrutto a favore di Aiello Caterina, fu Orazio, vedova di Rosso Salvatore, domiciliata in Cefalù) . . . . . »	255 »	Roma
»	54536 / 171136	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo del Zappa, provincia di Cremona (Con avvertenza) . . . . »	10 »	Milano
»	26262 / 372772	Potenza Rocco fu Luigi, domiciliato in Castrogiovanni (Annotata parzialmente di ipoteca). . . . . »	115 »	Palermo
»	26264 / 372774	Potenza Rocco fu Luigi, domiciliato in Castrogiovanni (Libera) . »	40 »	»

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	2545 Assegno provv.	Canonicato Teologale nel Capitolo Cattedrale di Macerata . . *Lire*	0 62	Firenze
»	129830 / 525130	Zavattaro Damigella Giuseppina del vivente medico Francesco, domiciliata in Frassineto Po (Con annotazione) . . . . . . »	1,200 »	Torino
»	512257	Toesca Giovanni fu Domenico, domiciliato in Casale Monferrato (Alessandria, (Con annotazione). . . . . »	500 »	Firenze
»	124282 / 519582	De Andreis Giovanni Battista fu Antonio, domiciliato in Genova (Annotata d'ipoteca). . . . . »	5 »	Torino
»	124283 / 519583	Detto (Annotata ugualmente d'ipoteca) . . . . »	20 »	»
Consolidato 3 per 0[0	29897	Causa pia Bonsaglio in Vimercate (Milano) amministrata dal Parroco per tempo . . . . »	3 »	Firenze
Consolidato 5 per 0[0	114359	Parvopassu Carlo fu Lorenzo, domiciliato in Pinerolo (Torino) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	350 »	»
»	102339 / 497639	Detto (Annotata ugualmente d'ipoteca). . . . . »	175 »	Torino
»	102854 / 498154	Parvopassu Lorenzo del vivente Carlo Francesco, domiciliato in Moncalieri, minore, sotto l'amministrazione del proprio padre (Annotata d'ipoteca). . . . . »	100 »	»
»	102855 / 498155	Parvopassu Carolina Teresa, nubile, del vivente Carlo Francesco, domiciliata in Moncalieri, minore, sotto l'amministrazione del proprio padre (Annotata d'ipoteca). . . . . »	25 »	»
»	102856 / 498156	Porvopassu Edvige, nubile, del vivente Carlo Francesco, domiciliata in Moncalieri, minore, sotto l'amministrazione del proprio padre (Annotata d'ipoteca) . . . . »	25 »	»
»	106470 / 501770	Parvopassu Carlo fu Lorenzo, domiciliato in Pinerolo (Annotata d'ipoteca) . . . . »	425 »	»
»	569232	Detto (Annotata d'ipoteca) . . . . »	500 »	Firenze
»	664173	Detto (Annotata d'ipoteca). . . . . »	250 »	»
»	666016	Detto (Annotata d'ipoteca) . . . . »	500 »	»
»	812444	Parvopassu Edvige, del vivente Carlo, nubile, domiciliata in Pinerolo (Torino) (Con annotazione). . . . . »	500 »	Roma
Consolidato 3 per 0[0	1441	Pia eredità Maffio Corbinelli . . . . »	528 »	Firenze
»	18690	Detta . . . . »	96 »	»
»	18691	Detta . . . . »	12 »	»
Consolidato 5 per 0[0	833197	Avella Vincenzo fu Michele, domiciliato in Napoli (Annotata parzialmente d'ipoteca) . . . . »	175 »	Roma
»	712936	Rucellaj contessa Emilia Concetta, del vivente conte Giovanni, moglie del principe Odescalchi Baldassarre, domiciliata in Roma (Con annotazione) . . . . »	1,080 »	»
»	6741 / 77511 Assegno provv.	Cappellania di Mauro Sant'Angelo in Carlentini, rappresentata dal Cappellano del tempo (Inalienabile) . . . . »	1 25	Palermo
»	53628 / 230568	Luoghi pii laicali di Montefalcone in Molise, rappresentati dalla Congregazione di Carità *pro tempore*. . . . . »	295 »	Napoli
»	58011	Polverosi Elena di Bartolomeo, moglie di Fortuna Ernesto, domiciliata in Roma (Con annotazione) . . . . »	1,000 »	Firenze

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0|0	561702	Polverosi Elena di Bartolomeo, moglie di Ernesto Fortuna di Nicola (Domicilio ed annotazione come la precedente) . . . . *Lire*	875 »	Firenze
»	562971	Polverosi Elena e figli nascituri dai coniugi Celeste Gentili e cav. Bartolomeo Polverosi (Con annotazione). . . . . »	5 »	»
»	62865	Detti (Con annotazione) . . . . »	580 »	»
»	13899 / 364409	Pio legato fondato dalla signora D.ª Anna Puglisi di Messina, rappresentato dagli amministratori del tempo (Inalienabile) . . »	120 »	Palermo
»	74869 / 470169	Rovatti Giuseppe fu Nicola, domiciliato in Modena (Annotata d'ipoteca) »	35 »	Torino
»	62371	Sandrone Giuseppe di Giuseppe, domiciliato in Virle Piemonte (Torino) (Annotata d'ipoteca) . . . . »	85 »	Firenze
»	763249	Sandrone Giuseppe Antonio di Giuseppe, domiciliato in Carmagnola (Torino) (Annotata d'ipoteca). . . . . »	40 »	Roma
»	77714 / 260654	Cozzolino Tommaso fu Aniello, domiciliato in Napoli . . . . »	25 »	Napoli
»	97780 / 280720	Detto . . . . »	25 »	»
»	117897 / 300837	Detto . . . . »	100 »	»
»	138996 / 321936	Detto . . . . »	150 »	»
»	142722 / 325662	Detto . . . . »	75 »	»
»	154625 / 337565	Detto . . . . »	75 »	»
»	145229 / 328169	Detto . . . . »	175 »	»
»	18243 Solo certificato di proprietà	Scala prof. Melchiorre fu Pietro Giuseppe, domiciliato in Torino (Annotata d'usufrutto a favore della signora Maria Dabbene, nubile, fu Nicola, sua vita naturale durante) . . . . »	170 »	Firenze
»	31951	Mensa Vescovile di Avellino . . . . »	1,145 »	»
»	2506 Assegno provv.	Detta . . . . »	0 31	»
»	770673 Certificato di proprietà e di usufrutto	Piccolo Pasquale e Raffaele di Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliati in Napoli (Annotata d'ipoteca e di usufrutto, subordinatamente al vincolo d'ipoteca, a favore di Piccolo Carmine fu Raffaele, vita durante) . . . . »	130 »	Roma
Consolidato 3 per 0|0	147 / 25877	Marinaro Salvatore di Giuseppe, domiciliato in Cosenza . . . »	33 »	Napoli
Consolidato 5 per 0|0	110819	De Nobili Francesco fu Girolamo, domiciliato in Trapani (Con annotazione) . . . . »	250 »	Firenze
»	621397	Domingo Giovanna fu Alberto, vedova di Melazzo Fortunato, domiciliata in Palermo (Annotata d'ipoteca) . . . . »	195 »	»

Roma, 15 aprile 1887.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 1ª. Divisione
Segretario della Direzione Generale
FORTUNATI.

CONCORSI

CORTE DEI CONTI

È aperto il concorso a n. 12 posti di *Volontario* nel personale di 1ª categoria della Corte dei conti.

Gli esami saranno dati in Roma nel giorno 8 e successivi di novembre prossimo futuro.

Le domande per essere ammessi al concorso, regolarmente documentate, dovranno essere presentate perentoriamente entro il dì quindici ottobre al Segretariato della Corte.

Non sarà tenuto alcun conto di altri concorrenti oltre i primi dodici approvati.

I tre primi vincitori del concorso saranno nominati subito volontari, gli altri di mano in mano che si avranno posti vacanti, ed anche subito come i tre primi se altre vacanze si verificheranno da oggi al termine del concorso.

Ai termini del Regio decreto 6 marzo 1881, n. 104, i posti di volontario alla Corte dei conti sono 12, e si conferiscono per esame di concorso alle stesse condizioni e con lo stesso programma stabilito per il conferimento dei posti di vicesegretario di 3ª classe che qui appresso si pubblica.

I volontari saranno nominati vicesegretari di 3ª classe con lo stipendio di lire 1500 via via che vi saranno dei posti scoperti e purchè abbiano dato prova di operosità e di diligenza.

Roma, addì 10 agosto 1887.

Per il Segretario Generale
PETRECCA.

CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE,

Visto il R. decreto del 1° corrente mese di aprile, n. 2438 (Serie 2ª) concernente il conferimento dei posti di vicesegretario di 3ª classe negli uffizi della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di Presidenza;

Determina quanto segue:

Art. 1 Gli aspiranti ai posti suddetti dovranno presentare domanda in carta da bollo da lire una alla Corte dei conti, Segretariato generale, indicando in essa i propri genitori o tutori e il domicilio e corredandola dei documenti qui appresso notati:

a) Atto di nascita per constatare che l'aspirante abbia raggiunto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 30;

b) Licenza liceale, o d'istituti tecnici;

c) Certificato di buona condotta e cittadinanza italiana rilasciato dal Sindaco del rispettivo paese, con data recente;

d) Certificato di penalità rilasciato in data recente dal procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale sotto la cui giurisdizione è posto il comune nel quale l'aspirante è nato;

e) Notizia di servizi eventualmente prestati presso le Amministrazioni dello Stato e pubbliche, o presso Società o Case industriali e commerciali.

Art. 2. Le domande dovranno esser presentate nel termine fissato dall'avviso di concorso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e prima del giorno stabilito per gli esami sarà dato avviso agli ammessi al concorso.

Art. 3. Gli esami saranno dati presso la Corte in Roma dalla Commissione istituita a tal uopo.

Art. 4. Gli esami scritti ed orali verseranno sulle materie comprese nel programma che fa seguito alla presente ordinanza.

Art. 5. Gli esami scritti si faranno in due giorni consecutivi, e gli orali in uno o più giorni secondochè sarà richiesto dal numero dei candidati.

Non saranno ammessi all'esame orale coloro che per l'esame scritto non risulteranno approvati.

Art. 6. La Commissione a seconda delle partizioni del programma formulerà per ciascuna materia varie tesi per l'esame orale e varii quesiti per l'esame scritto, scrivendoli nel giorno precedente all'esame in separati fogli con numeri progressivi.

Nel giorno dell'esame saranno distintamente per ciascuna materia imborsati i numeri delle tesi e dei quesiti per estrarre a sorte il tema o il quesito da servire rispettivamente per l'esame.

Art. 7. Le prove scritte potranno durare otto ore, decorse le quali gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori anche se non ultimati.

Art. 8. Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire fra loro e consultare scritti o stampati, ad eccezione dei testi di quelle leggi e regolamenti che potranno richiedere e che saranno somministrati a cura della Commissione. Quando constasse d'infrazioni a tali prescrizioni, gli aspiranti saranno esclusi dall'esame orale e considerato come nullo quello scritto, e nel processo verbale saranno esposte le cause della esclusione.

Art. 9. Per tutta la durata dell'esame sarà presente a turno nella sala destinata all'uopo un membro della Commissione, o qualche delegato della Commissione stessa, ed a loro cura saranno ritirati tutti i lavori, assicurandosi che i fogli siano sottoscritti dagli aspiranti e che i lavori di ciascuno siano chiusi in una busta da lettere suggellata e portante allo esterno la firma del candidato, l'ora in cui consegnò i lavori, e la firma del membro della Commissione o delegato presente alla consegna.

Art. 10. Compiute le prove scritte, le buste contenenti i lavori di ciascun aspirante saranno riunite e trasmesse immediatamente al presidente della Commissione, unitamente al processo verbale.

Art. 11. Gli esami orali avranno principio dopochè la Commissione avrà pronunciato il suo giudizio sugli esami scritti. I candidati ammessi all'esame orale riceveranno avviso del giorno in cui dovranno presentarsi a questa seconda prova.

L'appello dei candidati agli esami orali sarà fatto per ordine alfabetico.

Art. 12. La Commissione dopo compiuti gli esami ne riassumerà in un elenco complessivo il risultato, e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun aspirante, trasmettendo alla Presidenza della Corte un tale elenco con un processo verbale, col quale renderà conto di tutte le sue operazioni.

Roma, 24 aprile 1875.

Firmato: DUCHOQUÈ.

PROGRAMMA *dell'esame per l'ammissione all'impiego di vicesegretario nella Corte dei Conti.*

PARTE I. — *Cultura generale.*

1. Storia politica e letteraria d'Italia dal secolo XIII in poi.
2. Principii elementari di economia politica.

PARTE II. — *Diritto positivo.*

3. Costituzione politica dello Stato — Divisione ed esercizio dei poteri.
4. Materie e partizioni del diritto amministrativo.
5. Ordinamento amministrativo — Ordinamento giudiziario e militare.
6. Principii fondamentali del vigente sistema di contabilità dello Stato.
7. Principii elementari di diritto internazionale pubblico e privato.
8. Materie e partizioni del Codice civile.
9. Proprietà — Modi di acquistarla e di trasmetterla.
10. Obbligazioni, contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti.
11. Prove — Diverse specie di esse.
12. Libri di commercio.
13. Società commerciali.
14. Lettere di cambio, biglietti all'ordine.
15. Commercio marittimo.

PARTE III. — *Nozioni speciali.*

16. Aritmetica.
17. Algebra fino alle equazioni di secondo grado.
18. Logaritmi, interessi, annuità, sconti semplici o composti.
19. Registrare sul giornale e riportare sul libro mastro le seguenti operazioni:

a) Acquisti d'immobili e merci diverse a pronto pagamento o con dilazione, e verso cessione di effetti di commercio o di altre merci;

b) Vendite d'immobili e merci diverse a pronto pagamento o con dilazione, con utile o perdita, e verso tratte sugli acquirenti o cessioni da essi fatte di effetti commerciali;

c) Acquisti e vendite di effetti di commercio, fondi pubblici e valori diversi;

d) Incassi di effetti di commercio scaduti in portafoglio;

e) Pagamenti di effetti accettati;

f) Pagamenti di lavori di costruzione o di manutenzione;

g) Pagamenti di spese;

h) Pagamenti o incassi d'interessi passivi o attivi;

i) Ammortamento di capitali, di azioni od obbligazioni.

Visto — *Il Presidente:* DUCHOQUÈ.

CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE

Visti i Regi decreti del 1° aprile 1075, n. 2438 (Serie 2ª) e del 6 marzo 1881, n. 104 (Serie 3ª), concernenti il conferimento dei posti di vicesegretario di 3ª classe e di volontario negli uffici della Corte dei conti;

Visto il decreto Presidenziale del 24 aprile 1875 che approva il regolamento ed il programma di esame per il concorso ai posti di vicesegretario e di volontario;

Sentito il Consiglio di presidenza,

Determina:

Ai documenti che debbono prodursi dai singoli aspiranti al concorso a corredo della dimanda, e segnati con le lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* dello articolo 1° del decreto presidenziale 24 aprile 1875 sopracitato, è aggiunto:

f) *Certificato medico, debitamente autenticato, comprovante che l'aspirante è di sana costituzione, dotato di ottima vista ed esente da imperfezioni fisiche.*

Roma, addì 26 marzo 1885.

2 CACCIA.

R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI
pratici e di perfezionamento in Firenze

È aperto il concorso per esame a numero quattro posti di medico-chirurgo assistente agli appresso insegnamenti:

Clinica ostetrico-ginecologica e scuola d'ostetricia per le levatrici;
Clinica chirurgica (primo e secondo assistente);
Clinica dermo sifilopatica (terzo assistente).

L'assistente alla clinica ostetrico-ginecologica, ecc., presta l'opera sua per tutto l'anno solare all'Istituto, ed è da esso retribuito collo stipendio mensile di lire *novanta*.

Il terzo assistente alla clinica dermo sifilopatica rimane in ufficio tutto l'anno, ma è retribuito dall'Istituto con uno stipendio mensile di lire *sessanta* per tutto il tempo dell'insegnamento, cioè per otto mesi.

Il suddetto assistente alla clinica dermo sifilopatica, durante i quattro mesi delle vacanze estive ed autunnali, dovrà prestare l'opera sua in servizio dei malati della detta specialità, rimanendo per questo periodo di tempo sotto la immediata dipendenza del soprintendente alle infermerie del R. Arcispedale e riceverà dall'Amministrazione ospitaliera lire *cinquanta* mensili.

Il primo e secondo assistente alla clinica chirurgica prestano l'opera loro per otto mesi dell'anno, ed in questo periodo ricevono dall'Istituto lire *novanta* il primo, e lire *settanta* mensili il secondo.

L'Amministrazione dell'Arcispedale di S. Maria Nuova somministra a tutti indistintamente una camera mobiliata, fuoco, lume, vestiario di uniforme da estate e da inverno e una busta di ferri chirurgici.

Coloro che rimarranno eletti saranno nominati per un anno, ma potranno, per lodevole servizio, esser confermati due volte a proposta dei rispettivi professori. Vacando un posto di primo o di secondo assistente, potranno esservi promossi coloro che hanno un grado inferiore; il tempo trascorso nell'ufficio che lasciano non sarà valutato agli effetti delle successive conferme. Per l'assistente alla clinica dermo-sifilopatica la sua conferma o promozione sarà subordinata al consenso della Direzione ospitaliera.

I laureati in medicina e chirurgia, in qualsiasi Università del Regno, da un tempo non maggiore di sei anni, possono concorrere a questi posti.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno essere scritte in carta bollata da centesimi 50, munite dei documenti richiesti dal regolamento speciale del 16 febbraio 1884 e presentate alla Soprintendenza di questo R. Istituto (Piazza San Marco, n. 2) non più tardi delle ore 3 pom. del giorno 20 settembre prossimo.

I concorrenti saranno avvisati a domicilio del giorno e dell'ora in cui avranno luogo gli esami, e perciò nell'istanza dovranno indicare il luogo dell'attuale loro dimora.

Il regolamento suddetto, quello vigente pei medici-chirurghi astanti dell'Arcispedale, quello speciale dello Spedale di Maternità non che il programma degli esami, saranno ostensibili presso la Cancelleria della sezione medico-chiururgica di questo R. Istituto, per norma di coloro che volessero concorrere, essendo necessario dichiarare nella relativa istanza di averne presa cognizione.

Firenze, li 17 agosto 1887.

Visto — *Per il Sopraintendente*: NICCOLÒ NOBILI.

3 *Il Presidente della Sezione*: Prof. GIORGIO PELLIZZARI.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti a favore di impiegati civili e militari e loro famiglie.*

Con deliberazioni 27 luglio 1887.

Colabucci Antonio, guardia carceraria (ind), lire 875.
Messa Antonietta, ved. di Ribossi Pietro, lire 733.
Chiapello Gio. Battista, soldato, lire 533 33.
Binello Rosa, ved. di Gavio Carlo, indennità lire 1400.
Valla Luigia, ved. di Milza Antonio, lire 204 66 — A carico dello Stato lire 166 55 — A carico dei Dep. Com. Parmensi lire 38 11.
Giaume Alessandro, comm° militare marittimo, lire 2712.
Davoli Angelo, maresciallo nei carabinieri, lire 1122 80.
Nazzari Domenico, capitano, lire 2260.
Pratesi Oreste, id., lire 2184.
Riva Antonio, id., lire 2184.
Ruffini Luigi, id., lire 2561.
Cimossa Francesco, id., lire 2335.
Merlin Gio. Giuseppe, soldato, lire 300.
Pin Angelo, guardia carceraria, lire 455.
Bellotti Pasquale, capo d'ufficio postale, lire 2400.
Montino Michele, tenente colonnello, lire 3273.
Giannone Clementina, ved. di Russo Roberto, lire 533 33 — A carico dello Stato lire 141 49 — A carico del comune di Napoli lire 391 84.
Nosetti Francesca, ved. di Borgomanero Luigi, lire 1286 66.
Daodiace Agostino, maresciallo nei carabinieri, lire 1213 75.
Di Martino Vincenzo, guardia di finanza, lire 418 — A carico dello Stato lire 147 56 — A carico del comune di Napoli lire 270 44.
Ricci Giuseppe, soldato, lire 300.

Fiorentini Teofilo, capitano, lire 2803.
Gnech Maddalena, ved di Zanin Giovanni, lire 4 78.
Zanin Gio. Costante, Rosalia, Matilde Celeste, Lucia Antonia, Floriano Domenico, orfani del suddetto, lire 0 21 a ciascuno degli orfani.
Torchio Giuseppe, capitano contabile, lire 2184.
Braamberg Guglielmo, capo infermiere nei RR. Equipaggi, lire 766.
Mathis Giacomo ed Egidia, orfani di Stefano, lire 1083 33.
Gervasi Rosa, ved. di Goglia Clodomiro, indennità lire 2333.
Lombardozzi, Michele, maresciallo nei carabinieri, lire 1173 20.
Panazza Gaetano, capitano, lire 2580.
Sinesio Luciano, maresciallo nei carabinieri, lire 1213 75.
Fedrighini Giuseppa, vedova di Butti Alessandro, lire 500.
Parmiggiano Simone, operaio di marina, lire 330.
Tosti Adelaide, vedova di Romeo Gerolamo, lire 726 66.
Robbe Giuseppe, guardia carceraria, indennità lire 900.
Costantini Mª Luigia, vedova di Cavallotti Carlo, lire 911 33.
Cascione Felicita, vedova di Demora Giuseppe, indennità lire 4388.
Mattioli Augusto, capo sezione, lire 2495.
Tizzoni Giuseppe, ricevitore del registro, lire 4294.
Rosso Angelo, usciere nel Ministero Finanze, lire 857.
Salandri Clotilde, vedova di Falasca Attilio, indennità lire 2444.
Serafico Nicola, guardia carceraria, indennità lire 750.
Savini Giselda, orfana di Giovanni, lire 194.
Baj Angelo, sanitario alle carceri, lire 348.
Cuccu Isidoro, guardia carceraria, indennità lire 875.
Mazzoccoli Mª Annina vedova di Giannantonio Giuseppe, lire 748.
Sioli Carlo, ispettore di finanza, lire 3027.
Luigi Dario, ufficiale alle scritture nelle dogane, lire 2512.
Canori Battista, capitano, lire 2260.
De Luca Marianna, vedova di Scordino Paolo, lire 55.
Aloja Anna Maria, orfana di Raffaello, lire 136 33.
Imberti Michele, capitano, lire 2486.
Emanuele o Emmanuele Cristina, vedova di Bisignani Alessandro, lire 704 66.
Carcano Pasquale, custode di biblioteca, lire 810.
Chiappone Giov. Battista, caporale infermiere, lire 466 80.
Bellacosa Paolo, maresciallo nei carabinieri, lire 1198 40.
Romito Matteo, marinaro di porto, lire 560.
Vacchi Andrea, brigadiere nei carabinieri, lire 575.
Valenti Angelo, brigadiere nei carabinieri, lire 651.
Longo Giuseppe, capitano medico, lire 2543.
Dussol Benedetta, vedova di Giovanetti Giuseppe, lire 303 33.
Natali Felice Camilla, madre, vedova di Biagini Pietro, lire 282 50.
Danero Vittoria vedova di Dotta Gio. Battista, lire 150.
Rossi Adele vedova di Isuard Roberto, lire 658 66.
Benvenuti Gio. Pietro, maresciallo nei carabinieri, lire 1122 80.
Doddoli Torello, sottobrigadiere di finanza, lire 515 06.
Chiesorini Gio. Battista, maresciallo nei carabinieri, lire 1122 80.
Ciravegna Bernardo, furier maggiore, lire 904 80.
Donati Adele moglie di Cordelli Vincenzo, Cordelli Osvaldo, Ottavio e Sesto, figli del suddetto, lire 344.
Pizzetti Mamante, maresciallo nei carabinieri, lire 1122 80.
Dameglio Gio. Bartolomeo, capitano, lire 2260.
Zarri Ferdinando, capitano, lire 2125.
Bussolin Giuseppe, ufficiale alle visite nelle dogane, lire 2210.
Cairoli Angelo, capitano nei carabinieri, lire 2443.
Gradara Enrico, vicecancelliere di Pretura, lire 877.
Vallaperta Astorre, commissario alle visite nelle dogane, lire 2787.
Raffone Giuseppe, guardia carceraria, lire 562.
Palomba Battistina madre, vedova di Dessi Enrico, lire 720.
Bruni Vittoria vedova di Moliterni Giovanni, lire 820 66.
Francia Pietro, cancelliere di Pretura, lire 1760.
Davoli Gio. Battista, ufficiale alle visite nelle dogane, lire 2240.
Imbimbo Federico, maresciallo nei carabinieri, lire 1148.
Pinna Giovanni, padre quinquagenario di Francesco, lire 240.
Iandolo Margherita orfana di Pellegrino, lire 315.
Bigi Teresa vedova di Lansi Lazzaro, lire 317.
Cecconi Luigia vedova di Angiolini Guido, lire 1287 66.
Degli Emilis Antonio, capitano, lire 2184.
Borbonese Flavia vedova di Sopranis Angelo, lire 606 33.
Banchetti Teresa vedova di Vantaggi Luigi, lire 261 33.
Monterubbianesi Caterina vedova di Brizio Francesco, lire 1048.
Pozzi Gio. Carlo, guardia carceraria, lire 672.
Barresi Leopoldo, capesquadra telegrafico, lire 1160.
Bollo Enrichetta, vedova di D'Agata Benedetto, lire 340.
Castagna Carlo, guardia carceraria, lire 630.
Toschi Paolina, figlia di Adamo, lire 301.
Galantini Filippo, impiegato daziario, lire 2000 — A carico dello Stato, lire 564 70 — A carico del comune di Roma, lire 1435 30.
Angeletti Maria, vedova di De Giuli Ulisse, lire 190 93.
Pagano Nicola, soprastante agli scavi e ai monumenti, lire 1920.
D'Angelo Maria, vedova di Bartolini Eugenio, lire 55.
Sabato Irene, vedova di De Paolis Antonio, lire 153.
Salada o Salata Mª Maddalena, vedova di Lucca Gio. Batt., lire 300.
Dall'Oste Marina, vedova di Sorauzo Gio. Andrea, lire 755 33.
Vacha Virginia, vedova di Carutti Celestino, lire 480.
Malatesta Caterina, orfano di Pietro, lire 300.
Godi Romualdo, sergente, lire 510.
Mussi Francesco, tenente colonnello, lire 3823.
Scalera Diego, direttore spirituale di Convitto nazionale, indennità lire 2833.
De Paoli Giovanna, vedova di De Boni Giacomo, lire 300.
Runcio Maria, vedova di Marchese Andrea, indennità lire 4088.
Amighini Gio. Battista. guardia di finanza, lire 418.
Trombetta Giuseppina, vedova di Valle Antonio, lire 418 33.
Avanzi Amadio, maresciallo nei carabinieri, lire 784.
Barbero Pietro, id. id, lire 1122 80.
Rannone Mª Concetta, vedova di Castelnuovo Giuseppe, lire 291 33.
Guarneri Carlo, maresciallo dei carabinieri, lire 1148.
Maino Giuseppe, capitano d'artiglieria, lire 1981.
Chialiva Matteo, brigadiere nei carabinieri, lire 690.
Bresso Giuseppe, maresciallo nei carabinieri, lire 1148.
Lambiase Francesco, guardia carceraria, indennità lire 875.
Tramparulo Trifone, operaio di marina, lire 725.
Mazza Bernardo, cancelliere di pretura, lire 1600.
Mendola Michela, vedova di Astarita o Starita Francesco, lire 161 66.
Mana Ifigenia, vedova di Poccardi Giorgio, lire 783 61.
Capuozzo Lucia, vedova di Mango Gennaro, lire 240.
Galletto Antonia, vedova di Biglietti Luigi, lire 186.
Avocatino o Avvocatini Concetta, vedova di Zobel Ernesto, indennità lire 975.
Quaranta Mariaana, vedova di Giuliani Antonio, indennità lire 5500.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un dispaccio dell'Havas ai fogli francesi indica in qual modo il governo bulgaro ed i fautori del principe Ferdinando considerino la situazione quale essa emerge dalle note delle potenze alla Porta.

Sembra che nel principato si sia attutita la emozione prodotta dalla unanimità con cui l'Europa dichiarò illegale l'avvenimento del principe. Si nutre lusinga di indurre, coi negoziati pendenti, i diversi gabinetti a tollerare lo *statu quo* presente della Bulgaria, e si conta sulla opposizione di una parte delle potenze contro qualunque provvedimento coercitivo.

Il partito ministeriale a Sofia non teme qualsiasi colpo di mano dagli emigrati che si trovano in Serbia ed in Rumenia, perchè ogni misura necessaria per ovviare ad un tale pericolo fu già presa, come per quello inerente alla rivalità che dividono i partiti politica nella capitale.

I negoziati per la costituzione di un gabinetto però non progrediscono. I signori Stoiloff e Natchevitch assolutamente si ritirano. Il signor Stambuloff non consente che ad essere l'inspiratore di un gabinetto Toutschef il quale però non si sa ancora quando sarà composto e se potrà essere composto.

Inoltre, secondo il *Temps*, il principe non riesce ad aggrupparsi d'attorno che personaggi di non primaria importanza i quali si teme che non saranno bene in grado di lottare contro i zankowisti soprattutto quando sarà levato lo stato d'assedio e si aprirà il periodo elettorale.

Scrivono da Pietroburgo al *Nord* :

« Un rimedio troppo tardi applicato non ottiene generalmente il suo effetto, e si ha motivo di ritenere che, impegnato come egli si trova oramai nella sua impresa, il principe Ferdinando non si lascierà più trattenere da semplici proteste, nè dalla rottura delle relazioni diplomatiche fra la Bulgaria e le potenze, e siccome nessuna di esse si dà a vedere disposta di usare mezzi più efficaci, conviene aspettarci che l'avventura del principe abbia un seguito.

« Non potendo avere il più noi dobbiamo di necessità contentarci del meno. Quest'è che facciamo oggi noi in qualche modo mostrandoci relativamente soddisfatti del primo passo che la diplomazia europea, guidata dalla Russia, ha finalmente fatto per una soluzione più o meno prossima della questione bulgara.

« D'altra parte infatti il principe di Coburgo si trova in Bulgaria e si può seriamente dubitare che egli ne esca dietro l'intimazione delle potenze quante volte questa intimazione non si appoggi sulla forza. E ciò malgrado le reali difficoltà della sua posizione nel principato, le quali difficoltà non faranno che aumentare adesso che lo si sa privo dell'appoggio morale dell'Europa.

« Contestato dalle potenze occidentali e non accettato dalla Turchia, sopra di che potrà egli fondare gli elementi di resistenza e di autorità dei quali abbisogna per lottare contro gli avversarii che stanno per allinearsigli contro in Bulgaria a causa della sua posizione anormale, a causa della sua religione, a causa della fedeltà che taluni professano al principe di Battemberg o alla Russia e sopra tutto a causa delle energiche risoluzioni che egli ha già dovuto sancire per potersi reggere ?

« L'avvenire si affaccia pieno di procelle per il principe Ferdinando e chissà che egli non possa tardare a dolersi di non avere voluto seguire i consigli di prudenza che gli erano stati dati. »

Il *Journal de Génève* pubblica i seguenti particolari retrospettivi intorno all'ultima fase dei negoziati che si svolsero a Costantinopoli per la convenzione anglo-turca relativa all'Egitto e che terminarono col rifiuto del sultano di ratificarla.

« Il 13 luglio sir Drummond Wolf faceva al suo albergo di Terapia i preparativi della partenza, e aveva esternato la sua ferma intenzione di partire all'indomani coll'*Imogène*. Verso sera, egli ebbe la visita del sottosegretario di Stato pegli esteri, Artin-Dadian effendi che fin dal principio aveva preso il più vivo interesse al successo della Convenzione. Artin-Effendi, che è considerato come uno dei confidenti del sultano, disse a sir Henry: « Vengo da parte di S. M a invitarvi « di aggiornare la vostra partenza sino a sabato; posso darvi la mia « parola d'onore, che dopo dimani, dopo il *Selamlik*, la Convenzione « sarà ratificata e il dì appresso potrete partire per Londra col do- « cumento. »

Sir Henry si lasciò persuadere, e promise di aspettare sino a sabato. Artin-Effendi ritornò a Yldiz-Kiosk a render conto della sua missione. Due ore dopo, il secreto di questa missione confidenziale era svelato. Un funzionario del seguito aveva detto tutto a do Nelidoff, che si affrettò a informare il suo collega francese de Montebello. I due diplomatici chiesero istruzioni ai loro governi e si concertarono per una condotta identica che fu tenuta il giorno dopo.

In tal giorno, verso le 4 pomeridiane, Ivanoff, primo dragomanno dell'ambasciatore di Russia, giunse a Yldiz-Kiosk, chiese di vedere il primo segretario e gli disse :

« Noi sappiamo il passo fatto da Artin effendi presso sir Henry Drummond Wolff. Vogliate dire a S. M. che il giorno in cui il governo dello czar verrà a notizia della firma della Convenzione, le truppe imperiali passeranno la frontiera e marceranno sopra Erzerum. »

Alcuni minuti dopo, Robert, primo dragomanno dell'ambasciata di Francia, comparve alla sua volta e disse :

« Dite a S. M. che, se la promessa in di lei nome fatta da Artin effendi a sir Henry Drummond Wolff si realizza, se la Convenzione è firmata, il medesimo giorno la squadra francese del Mediterraneo andrà a gettar l'àncora dinanzi a Beyruth e che la Francia non si occuperà più d'altro che di tutelare i propri interessi. »

In seguito a questa doppia dichiarazione il sultano cessò da ogni altra esitazione. Fu lo stesso Artin effendi che recò a sir H. D. Wolff l'annunzio che il sultano rifiutava la ratifica.

Parecchi giornali tedeschi avevano in questi ultimi tempi diretto degli attacchi contro il governo danese per occasione delle fortificazioni che si costruiscono attorno a Copenaghen, accusandolo di preparare una guerra contro la Germania.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara ora che il governo tedesco è assolutamente estraneo a questa campagna della stampa, la quale non è in alcuna guisa conforme alla politica della Germania.

La Camera dei comuni d'Inghilterra ha terminato la discussione degli articoli del *bill* che ha per scopo di agevolare l'acquisto delle terre da parte dei contadini. Essa non ha introdotto nel *bill* alcun importante emendamento, eccetto quello che esso sarà applicabile all'Irlanda. Il governo si è riservato di tornare sulla questione quando la Camera ne discuterà il rapporto.

I fogli inglesi pubblicano una lettera recentemente diretta dal marchese d'Hartington al signor Alberto Benke, nella quale il capo del partito liberale unionista si esprime così :

« Non vi è nulla di vero nelle voci secondo le quali, in pratica, la causa dell'*Home-rule* sarebbe trionfante. Noi ci troviamo veramente alquanto indeboliti per il momento, ed io ritengo che causa di ciò sia l'opinione generale, la quale esagera l'importanza delle concessioni fatte dal signor Gladstone agli unionisti. A parere mio il partito liberale unionista non ha per ora motivo alcuno di mutare condotta. »

Le ratifiche della Convenzione conchiusa fra la Gran Bretagna e la China, in conseguenza della annessione della Birmania ai possedimenti inglesi, furono scambiate al ministero degli affari esteri a Londra fra il marchese di Salisbury ed il ministro di China.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TORINO, 30. — S. A. R. il Principe Amedeo è partito iersera per Monza.

S. M. la Regina e S. A. R. il Principe di Napoli partiranno a mezzodì da Aosta ed arriveranno alle ore 6 pom. a Monza.

REGGIO-EMILIA, 30 — Invitati a *dejuner* dal generale Pallavicini giunsero stamane alle 11 40 da Modena gli ufficiali esteri, il generale Bocca, da Parma, ed il generale De Vecchi. Furono ricevuti alla stazione dal generale Pallavicini, dal generale Guidotti e dagli ufficiali della direzione superiore delle manovre.

Il *dejuner* ebbe luogo nella sala del palazzo Spaletti, residenza della direzione superiore delle manovre. Il generale Pallavicini brindò

alle missioni ed agli eserciti delle potenze amiche ed alleate. Rispose il generale austriaco De Harwin, come più anziano, brindò a Re Umberto ed alla famiglia reale.

Gli ufficiali esteri, soddisfattissimi dell'accoglienza, ripartono col diretto delle 3 40 per Modena.

Le truppe, concentratesi per formare i corpi d'esercito, ripartono.

MALAGA, 29. — Le Regie navi italiane *Vittorio Emanuele* e *Vettor Pisani* sono partite per Algeri. La popolazione le salutò col grido di *Viva l'Italia !*

NEW-YORK, 29. — Una leggera scossa di terremoto fu avvertita al Messico.

Nessun danno.

BRINDISI, 30. — La Regia corazzata *Castelfidardo* è partita per Manfredonia, onde raggiungere la squadra permanente.

MADRID, 30. — Le notizie dall'Avana, pubblicate dai giornali di New-York, sono esagerate. Non vi fu alcuna collisione; tutto si limitò a dimostrazioni.

Secondo un dispaccio diretto all'*Iberia* da Porto-Ricco, vi fu scoperta una cospirazione separatista, che aveva il suo centro di operazione a Ponce. Il governatore si recò in questa città per prendere le misure richieste dalla situazione. I particolari mancano. Si sa soltanto che un complotto è stato scoperto, perchè furono arrestate 40 persone, compresovi il presidente autonomista di Ponce.

L'ultimo dispaccio ricevuto da Cuba dice che vi regna la massima tranquillità.

SOFIA, 29. — Stambuloff è giunto ed attende alla formazione del nuovo gabinetto.

VICENZA, 30. — Il Congresso del Club alpino ha con voto unanime aggiudicato il premio Reale di beneme enza alla sezione di Roma.

PARIGI, 30. — Stamane è stato telegrafato l'ordine di mobilizzare il 17º Corpo di armata.

MONTEVIDEO, 29. — Il piroscafo *Vincenzo Florio*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Valparaiso e Lhota, proseguì iersera per Barcellona e Genova.

PALERMO, 30. — Il piroscafo *Elettrico*, della Navigazione generale italiana, è giunto stamane proveniente da Glasgow.

BOMBAY, 30. — Il piroscafo *Domenico Balduino*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Suez ed Aden, giunse qui ieri mattina.

PIETROBURGO, 30. — La *Novosti* annunzia che la Porta accettò la proposta della Russia, secondo la quale Ehrenroth, ex-ministro della guerra in Bulgaria, sarà nominato governatore della Bulgaria finchè la nuova Sobranje abbia creato legalmente un principe. La Porta avrebbe pure acconsentito ad affidare provvisoriamente ad Ehrenroth le funzioni di governatore della Rumelia. Non si tratterebbe, però, della candidatura del generale al trono di Bulgaria. La Porta si sforza di ottenere il consenso delle potenze in favore di tale combinazione.

La *Novosti* soggiunge che, se il principe di Coburgo non lascierà volontariamente la Bulgaria, ovvero se le persone che vi dispongono del potere si opporranno a che Artin effendi installi Ehrenroth, la Porta s'impegna a far entrare in Bulgaria l'esercito turco incaricato di agire contro i ricalcitranti.

SPEZIA, 30. — Oggi, proveniente da Cadice, è qui arrivato il *Duilio*, al comando di S. A. R. il Duca di Genova.

NOTIZIE VARIE

Atti della Commissione incaricata di studiare i metodi intesi a combattere la Peronospora della vite. — Il n. 127 degli *Annali di Agricoltura*: « Atti della Commissione incaricata di studiare i metodi intesi a combattere la Peronospora della vite », contiene:

1. Una introduzione nella quale trovasi sommariamente esposto l'operato del Ministero per combattere la Peronospora viticola fin dal suo apparire in Italia nel 1879;

2. Il decreto che istituisce la Commissione per lo studio dei metodi intesi a combattere la Peronospora;

3. I verbali delle due serie di riunioni tenute dalla citata Commissione e le singole deliberazioni pubblicate al termine delle riunioni stesse;

4. I rapporti delle Sottocommissioni recatesi a visitare in Italia ed all'estero vigneti colpiti dalla Peronospora e sottoposti a qualche trattamento razionale;

5. Conclusioni dei rapporti pervenuti al Ministero sull'esito degli esperimenti eseguiti nell'anno 1886 per combattere la Peronospora della vite, tanto per incarico del Ministero, quanto per iniziativa privata;

6. Conclusioni dei rapporti delle Regie Scuole di viticoltura e di enologia e della Regia Stazione agraria di Asti sulle analisi di prodotti ottenuti da viti colpite dalla Peronospora e sottoposte a qualche trattamento razionale;

7. Conclusioni approvate dai Congressi sulle malattie delle viti e risultati di esperimenti eseguiti per combattere la Peronospora della vite da Associazioni agrarie italiane e da Scuole agrarie estere.

Ferrovie norvegesi. — Secondo la statistica ufficiale delle ferrovie norvegesi, per l'esercizio 1885-86, la lunghezza delle linee in esercizio al giugno 1886, era di chilom· 1562, dei quali 1494 appartenenti allo Stato e da lui amministrati e 68, della linea principale norvegese che va da Cristiania a Eidsvold, appartenenti ad una Società privata. Chilometri 592 delle ferrovie norvegesi hanno uno scartamento di metri 4435 e 970 chilometri, di m. 1,067. Per tali considerazioni, il prezzo di costruzione di tali ferrovie varia fra le lire 137,031 e lire 217,800 per chilometro sulle linee a scartamento normale, e fra lire 72,445 e lire 161,201 per chilometro sulle linee a scartamento ridotto.

Nel 1885-86 le linee norvegesi possedevano 139 locomotive, 481 vagoni-viaggiatori e 2998 carri da merce. Esse trasportarono 3,381,168 viaggiatori su un percorso fra 14 e 50 chilometri, e 1,319,590 tonnellate di merci su un percorso che varia fra i 33 e i 104 chilometri. Gli introiti produssero lire 10,065,814, e le spese salirono a 7,333,449; vi fu quindi un'eccedenza di lire 2,732,365.

Le spese delle ferrovie diverse variarono fra 49.2 e 97.5 per cento sugli introiti, e il prodotto netto per le diverse linee variò fra 0.05 e 6.8 per cento sul capitale d'impianto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Viste le leggi 16 maggio 1878 n. 4374 e 25 luglio 1880 n. 5562 con le quali fu stabilito a carico dello Stato la erezione in Roma di un Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II;

Visto il R. decreto 13 settembre 1880 col quale fu nominata la Commissione Reale incaricata di dare esecuzione alle citate leggi;

Visto il decreto prefettizio 2 luglio 1887 n. 24442 col quale venne ordinato al Ministero dell'Interno il deposito nella Cassa Depositi e Prestiti della indennità concordata per lo stabile da occuparsi per i suddescritti lavori;

Vista la polizza 26 luglio 1887 rilasciata dalla Cassa Depositi e Prestiti constatante l'avvenuto deposito della somma di lire 34206 dovuta all'espropriato in seguito a perizia giudiziaria;

Veduto l'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dell'Interno e per esso la Commissione Reale per il Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II è autorizzata ad occupare immediatamente lo stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto;

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto all'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato all'interessato, all'Agenzia delle Imposte dirette e del catasto di Roma, per la voltura in testa al Demanio dello Stato dello stabile occupato;

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della succitata legge;

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotto opposizioni, si provvederà al pagamento dell'indennità depositata, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà dello stabile, rappresentato dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza documentata alla Prefettura;

Art. 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio il presente decreto, e notificarlo all'interessato a mezzo di usciere comunale.

Roma, 14 agosto 1887.

Per il Prefetto: GUAITA.

ELENCO *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

Bonugli Francesca in Sassi Adolfo e Bonugli Maria in Buzzi Cesare, domiciliati in Roma — Casa posta in via Giulio Romano n. 40A descritta in catasto di mappa n. 40 sub. 3 confinanti: detta via, Contini, Spadoni e Commissione Reale.

Superficie da occuparsi: metri quadrati 79 70.
Indennità stabilita: lire 34,206.

In nome di Sua Maestà

UMBERTO I

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrere con essa quando siano legalmente richiesti.

Roma, 14 agosto 1887.

Per il Prefetto: GUAITA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 6 luglio 1875, colla quale venne dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del Tevere;

Veduti gli atti da cui risulta l'avvenuta pubblicazione del piano di esecuzione con notificazione municipale, in data 2 ottobre 1886 numero 65286 e dell'elenco degli stabili da occuparsi a tale scopo fra i quali figurano quelli descritti nell'elenco seguente di proprietà delle persone nel medesimo indicate;

Veduto il decreto prefettizio 29 luglio 1887, col quale venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità determinata a favore delle persone succitate, dalla perizia compilata dai periti signori ingegneri Alfredo Baccarini, Rebecchini Gaetano e Maraschi Antonio, nominati per decreto del Tribunale civile e correzionale di Roma.

Veduta la Nota del Ministero dei Lavori Pubblici in data 6 agosto 1887, col numero 10709, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta ai suddetti;

Veduto l'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto, dei quali è pronunziata l'espropriazione.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato ai proprietari nominati nel succitato elenco ai quali sarà inoltre notificato che la suindicata perizia trovasi depositata in questa Prefettura, ove potranno prenderne cognizione, all'Agenzia delle imposte Dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Consorzio pei Lavori del Tevere costituito dal Governo, Provincia e Comune di Roma.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni si provvederà al pagamento delle indennità depositate previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Art. 5. Il Sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto.

Roma, 18 agosto 1887.

Per il Prefetto: GUAITA.

Elenco descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.

1 Dovizielli in Ciocci Emma fu Pompeo domiciliato in Roma, via Condotti n. 5 — Casa in via Monte Brianzo n. civico 24 al 28 distinto in mappa coi numeri 209|2 210|1 211|2 209|1, confinante coi fratelli Pisani, via del Cancello, via Monte Brianzo, Meloni e fiume Tevere.
Superficie da occuparsi: metri quadrati 448 74.
Indennità stabilita: lire 173,449 60.

2 Pisani Francesco, Giustino, Cesare, Costantino, Adolfo di Pietro Paolo, domiciliati in Roma, via Napoleone III n. 70 interno 4, usufruttuari, ed i figli nati e da nascere, proprietari utilisti — Collegio Paolino Borghesiano, Direttario — Casa in via del Cancello numero civico 1 a 4 distinta in mappa col n. 208 confinante col vicolo del Cancello, Dovizielli e fiume Tevere.
Superficie da occuparsi: metri quadrati 97 38.
Indennità stabilita: lire 18,104.

3 Feliciani Gioacchino fu Luigi, domiciliato in Roma, Posta Vecchia n. 23 — Porzione di casa al piano terreno e primo, via Monte Brianzo numeri civici 21 al 23 e vicolo del Cancello n. 6. 32 distinta in mappa col n. 52|1 confinante con De Matteis Ferrucci, fiume Tevere, vicolo del Cancello, via Monte Brianzo.
Superficie da occuparsi: metri quadrati 352 46.
Indendità stabilita: lire 54,848.

4 De Leoni (utilista) Marianna De Leoni (Direttario) Luigi fu G. Battista domiciliati in Roma, Monte Brianzo n. 22 — Porzione di casa al secondo e terzo piano in via Monte Brianzo n. 22, distinto in mappa col n 52 1|2 confinante con De Matteis, Ferrucci, Tevere, Monte Brianzo e del Cancello.
Superficie da occuparsi: metri quadrati 352 46.
Indennità stabilita: lire 59,956.

5 Borghese Marc'Antonio fu Francesco, domiciliato in Roma, Piazza Borghese — Casa posta in via Monte Brianzo numero civico 8 al 12, distinta in mappa col n. 46, confina: Putti. Tevere, via Monte Brianzo, Pericoli.
Superficie da occuparsi: metri quadrati 720 91.
Indennità stabilita: lire 293,000.

In Nome di Sua Maestà

UMBERTO I

Per Grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente decreto, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrere con essa quando ne siano richiesti.

Roma, 18 agosto 1887.

Per il Prefetto: GUAITA.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 30 agosto 1887.

Depressione Ebridi (743).
Alte pressioni Spagna (765), Russia Sud-ovest e Ungheria (767).
Italia barometro perfettamente livellato a 763.
Ieri poche gocce in qualche stazione: cielo nuvoloso al Nord ovest, altrove sereno e calma.
Stamane nuvoloso, eccetto parte di alta e bassa Italia, venti deboli o calma.

Probabilità.

Venti debolissimi o calma.
Cielo vario.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO IL GIORNO 30 AGOSTO 1887

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 762,6

Termometro centigrado . { Massimo = 30,2 ; Minimo = 19,1 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 45 ; Assoluta = 10,37 }

Vento dominante: W moderato.
Stato del cielo: 1/4 coperto.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 29 agosto.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	1/4 coperto	—	28,4	16,4
Domodossola	coperto	—	27,0	18,2
Milano	coperto	—	30,8	20,2
Verona	sereno	—	30,3	21,9
Venezia	sereno	calmo	27,4	21,1
Torino	coperto	—	27,3	19,1
Alessandria	3/4 coperto	—	28,8	20,0
Parma	1/2 coperto	—	30,7	18,1
Modena	1/1 coperto	—	30,9	17,3
Genova	coperto	calmo	29,2	22,0
Forlì	1/4 coperto	—	29,0	17,8
Pesaro	sereno	calmo	25,5	14,0
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	28,5	20,5
Firenze	1/2 coperto	—	32,2	16,1
Urbino	sereno	—	27,2	16,2
Ancona	sereno	calmo	25,7	20,1
Livorno	1/2 coperto	calmo	28,7	18,0
Perugia	sereno	—	29,0	18,9
Camerino	sereno	—	26,0	17,9
Portoferraio	1/4 coperto	calmo	27,2	21,6
Chieti	sereno	—	25,4	16,3
Aquila	sereno	—	23,3	11,0
Roma	sereno	—	31,2	16,9
Agnone	sereno	—	28,0	16,5
Foggia	sereno	—	31,1	15,0
Bari	sereno	—	24,8	15,0
Napoli	sereno	calmo	30,0	21,6
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	calmo	26,1	14,4
Lecce	sereno	—	27,3	19,7
Cosenza	sereno	—	29,0	13,8
Cagliari	1/4 coperto	calmo	31,5	25,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	mosso	28,3	22,3
Palermo	sereno	calmo	31,2	15,6
Catania	sereno	calmo	30,0	21,6
Caltanissetta	sereno	—	26,6	15,5
Porto Empedocle	sereno	calmo	27,4	20,2
Siracusa	sereno	calmo	26,8	19,7

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 30 agosto.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	3/4 coperto	—	28,4	16,1
Domodossola	sereno	—	25,5	16,0
Milano	sereno	—	28,9	17,0
Verona	sereno	—	29,6	22,8
Venezia	sereno	calmo	27,9	21,7
Torino	1/2 coperto	—	27,4	18,2
Alessandria	sereno	—	27,3	18,2
Parma	1/4 coperto	—	29,0	18,8
Modena	1/2 coperto	—	30,2	19,8
Genova	sereno	calmo	26,0	18,7
Forlì	3/4 coperto	—	30,5	18,6
Pesaro	coperto	calmo	27,1	18,4
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	26,7	19,2
Firenze	1/2 coperto	—	29,8	19,3
Urbino	coperto	—	27,9	16,0
Ancona	coperto	calmo	29,0	23,8
Livorno	sereno	calmo	28,0	19,0
Perugia	3/4 coperto	—	29,8	19,9
Camerino	coperto	—	26,2	19,2
Portoferraio	sereno	calmo	27,2	20,9
Chieti	coperto	—	26,9	16,4
Aquila	coperto	—	28,9	16,9
Roma	3/4 coperto	—	31,3	19,1
Agnone	coperto	—	29,6	17,8
Foggia	1/4 coperto	—	33,6	13,7
Bari	sereno	calmo	25,0	14,8
Napoli	coperto	calmo	29,8	20,6
Portotorres	1/4 coperto	legg. mosso	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	27,2	16,3
Lecce	sereno	—	29,5	19,0
Cosenza	1/4 coperto	—	29,8	15,2
Cagliari	sereno	calmo	31,8	23,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	mosso	27,9	22,4
Palermo	caligine	calmo	32,2	16,3
Catania	sereno	calmo	30,6	21,8
Caltanissetta	sereno	—	28,0	16,0
Porto Empedocle	1/2 coperto	mosso	27,4	22,6
Siracusa	3/4 coperto	calmo	28,0	20,0

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 30 agosto 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 67 ½ 70	98 69	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	65 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 85
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	98 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	99 40
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	492 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	478 50	478 50	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	482 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	772 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	613 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2170 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	575 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	731 »
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	281 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1005 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	575 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	» »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	522 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	285 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	102 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	308 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	375 »
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	—	»	»	346 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	—	500	100	»	»	520 »
Dette Fondiarie Vita	—	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	315 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1887	500	500	»	»	503 ½
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Socità Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	99 82 ½
	Parigi	chèques	»	»	»
3	Londra	g. 90	»	»	25 32
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione	29	Agosto
Compensazione	30	id.
Liquidazione	31	id.

Il Vicepresidente B. TANLONGO.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 98 92 ½, 98 95 fine pross.
Az. Banca Romana 1274, 1278, fine pross.
Az. Banca Generale 694, 695, fine pross.
Az. Banca di Roma 872, 877, 878, fine pross.
Az. Soc. Romana per Illuminazione a Gas 1925, fine pross.
Az. Soc. Acqua Marcia 2188, 2187, 2185, fine pross.
Az. Soc. Immobiliare 1250, fine pross.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 27 agosto 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 98 445.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 275.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 —
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 63 707.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 29 agosto 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 98 541.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 371.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 64 937.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 63 645.

V. TROCCHI, *presidente*.

(2ª *pubblicazione*)

Provincia di Messina — Circondario di Mistretta

Avviso di concorso.

È aperto fino ai quindici di settembre p. v., il concorso, per titoli e per esami, al posto di segretario comunale, cui è assegnato l'annuo stipendio di lire duemilacinquecento (L. 2500).

Gli aspiranti a tal posto devono presentare:

a) Domanda di ammissione, indicante il luogo e la data della loro nascita.

b) Certificato di penalità.

c) Certificato di moralità.

d) Patente di segretario.

e) E tutti quegli altri titoli, che reputino utili al loro successo.

I documenti, di cui alle lettere *b* e *c*, devono essere di data posteriore al presente avviso, e pervenire a questo municipio, con la domanda, infra il termine suindicato; quelli, di cui alle lettere *d* ed *e*, verranno esibiti alla commissione esaminatrice personalmente dai candidati, insieme a un atto, che faccia riconoscere la loro identità personale.

Agli aspiranti ammessi al concorso verrà dipoi, opportunamente, indicato il giorno degli esami, che avranno luogo a Napoli, o in altra città del continente.

La nomina avrà la durata di cinque anni, sotto le condizioni già stabilite dal consiglio comunale, delle quali si può avere cognizione presso questa segreteria; e l'eletto entrerà in carica il 1° di gennaio 1888.

Mistretta, 3 agosto 1887.

892 Il Sindaco: V. DI SALVO.

Giunta Municipale di Milano

Avviso

Si vuole procedere ai riappalti in distinti lotti di tutte le opere e somministrazioni per la manutenzione degli edifici di proprietà del Comune od in affitto al medesimo, per il tempo dal 1° gennaio 1888 al 31 dicembre 1892.

A tale intento si terranno ad un'ora pomeridiana dei sottoindicati giorni i rispettivi pubblici incanti in questo civico Palazzo presso la Segreteria del Riparto IX. Sez. I, col sistema delle schede segrete, colle norme portate dal Regolamento 4 maggio 1885, N. 3074, e sotto l'osservanza dei capitolati d'appalto coi relativi elenchi dei prezzi ispezionabili fin d'ora presso la suddetta Segreteria.

Gli aspiranti dovranno pertanto, per detta ora e nel giorno sottoindicato per ogni speciale appalto, presentare all'Assessore delegato del Riparto IX, Sez. I, od al suo Segretario, la propria offerta su foglio in bollo di una lira in piego suggellato, contenente:

1° Nome, cognome e domicilio dell'offerente:

2° Il percentuale ribasso unico su i prezzi portati dal corrispondente elenco

3° La prova di avere, a garanzia della propria offerta, depositato nella civica Cassa la somma qui in calce indicata, in danaro effettivo, in libretti della locale Cassa di risparmio, od in obbligazioni di questo Municipio al loro valore nominale, ovvero anche in titoli del Debito pubblico dello Stato al valore di Borsa;

4° La dichiarazione di aver presa conoscenza dei capitolati d'appalto e dei relativi elenchi dei prezzi con promessa di attenervisi.

Le delibere saranno provvisorie, colla riserva dell'ulteriore offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sui prezzi provvisoriamente deliberati, da presentarsi nei termini che verranno precisati da ulteriore avviso.

Il Sindaco: NEGRI. CASATI, *Assessore.*

950 TAGLIABO', *Segretario gen.*

Descrizione dei Lotti.

I. Appalti speciali in relazione ai rispettivi capitolati. Opere e somministrazioni da capo-mastro, comprese quelle di carpentiere, imbiancatore, fumista ed accessorie, deposito d'asta L. 7,500 fissato per l'incanto Giovedì 15 settembre p. v.

II. Altra come sopra, opere e somministrazioni da falegname, deposito d'asta L. 2,500 fissato per l'incanto Sabato 17 settembre.

III. Altra come sopra, opere e somministrazioni da fabbro ferraio, zincatore e lattoniere, deposito d'asta L. 1,500 fissato per l'incanto Lunedì 19 settembre.

IV. Altra come sopra, opere e somministrazioni da macchinista idraulico, da fontaniere ed affini, deposito d'asta L 1,000 fissato per l'incanto Mercoledì 21 settembre.

V. Altra come sopra, opere e sommistrazioni da verniciatore ed accessorie, deposito d'asta L. 1,200 fissato per l'incanto Venerdì 23 settembre.

VI. Altra come sopra, da vetraio ed accessorie, deposito d'asta L. 900 fissato per l'incanto Lunedì 26 settembre.

VII. Altra come sopra, da tappezziere in carta, deposito d'asta L. 200 fissato per l'incanto. Mercoledì 28 settembre.

(3ª *pubblicazione*)

Credito Fondiario del Banco di Napoli

Avviso.

La signora Maria Felice Statella fu Giovanni, nubile, ha dichiarato di aver disperso una cartella Fondiaria a lei intestata segnata dal n. 234611, col godimento dal 1° aprile 1887.

Ed avendo la medesima chiesta la surrogazione del detto titolo, si avverte che scorsi sei mesi, dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute o presentate alla sede centrale dell'Istituto opposizioni, sarà emessa, a norma del regolamento della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, la nuova cartella di surrogazione.

753 IL SEGRETARIO CAPO.

Prestito della Città di Terni

Numeri delle Obbligazioni estratte nel giorno 27 agosto 1887, da rimborsarsi nel mese di novembre prossimo venturo:

1052 315 926 1210 2534 1358 1073 1880 2345 1023 1627 415 4.

Terni, 29 agosto 1887.

970 Il Sindaco ff.: A. MASSARUCCI.

(2ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE DI VELLETRI.

Vendita giudiziale per aumento di sesto.

Nell'udienza del 28 settembre 1887, a seguito dell'aumento di sesto fatto dal signor Mammucari Vincenzo fu Giovanni, avrà luogo la vendita del fondo appresso descritto, esecutato ad istanza della signora Erminia Remiddi in Fratoni, a danno di Risi Ciro tutore del minorenne Remiddi Sante, Jannicola Maria, anche come tutrice, e curatrice di Genserico ed Attilio Remiddi fu Sante, non che Jori Vincenzo, Paola, Lucia ed Augusto.

Descrizione del fondo.

Lotto 2°.

Casa divisa in due case formanti un sol corpo sita al vicolo Bellonzi, segnata ai numeri civici 10, 11, 12 ed in catasto alla sez. 12ª, con i numeri di mappa 13, 14, 15, confinante Mastrostefano, vicolo, Bersani Maria vedova Andreoli, del tributo diretto di lire 38 63.

Condizioni della vendita.

1. L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 7116 66 che rappresenta il prezzo della primitiva aggiudicazione aumentato del sesto offerto dal nominato Mammucari Vincenzo fu Giovanni.

2. Gli offerenti dovranno aver depositato prima dell'incanto, il decimo del prezzo e lire 890 per le spese relative.

3. L'offerta dovrà essere superiore a lire 20.

4. Tutte le altre condizioni, risultano dal bando del 28 giugno 1887.

Velletri, 28 agosto 1887.

954 LUIGI avv. CENSI proc.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il Tribunale di Biella, in base agli articoli 23, 24, 25 Cod. civ., con sua sentenza delli 14 luglio 1887, dichiarò l'assenza di Botto Tiretto Gioacchino fu Giuseppe marito di Dazza Albina già residente in Veglio.

518 RICCARDI sost. BONA.

AVVISO DI CONCORSO.

Il presidente del Consiglio notarile di Monteleone di Calabria rende pubblica la vacanza di un posto di notaio in Monteleone stesso, con invito agli aspiranti a concorrere.

Monteleone di Calabria, 25 agosto 1887.

Il presidente del Consiglio notarile ORTONA.

Il segretario del Consiglio

969 RAFFAELE MORABITO.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 6 luglio 1887 il signor Onofrio Spagnoletti Zeuli di Ferdinando, domiciliato in Andria, ha presentato domanda al Tribunale civile e correzionale di Trani con cui ha chiesto lo svincolo della cauzione da lui prestata al defunto notaio Giovanni Lotilla di Riccardo di Andria, consistente in due cartelle o certificati nominativi del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, l'uno in data di Napoli 30 settembre 1862 col godimento 1° luglio 1862, coll'annua rendita di lire quaranta, portante il numero 38319 e del registro di posizione 9248, e l'altro in data di Roma 12 settembre 1885, col godimento 1° luglio 1885, coll'annua rendita di lire 5, di cui sole lire due e mezza erano vincolate, portante il numero 813202 e del registro di posizione 493144.

Trani, li 13 agosto 1887.

785 ALFONSO ROTONDO proc.

NOTA.

Porro Giovanni di Costantino, residente a Vignale, stato condannato a due anni di carcere per reato di furto, con sentenza 13 giugno 1867 del Tribunale correzionale di Casale, ha presentato domanda alla ecc.ma Corte di appello di Casale per ottenere la sua riabilitazione, a senso degli articoli 846 e 847 Cod. proc. penale.

Casale, 24 agosto 1887.

922 A. GUASCHINO G., proc.

Il Cancelliere del II. Mandamento di Roma.

Fa noto:

Che il signor Orazio Marucchi fu Temistocle domiciliato in Roma in via S. Maria in Via n. 7, nella sua qualifica di tutore della interdetta sua sorella germana Agnese Marucchi. ha con atto del 24 corr. agosto messo in questa Cancelleria, e nell'interesse della interdetta Agnese, dichiarazione di accettare col beneficio dell'inventario la eredità dei comuni genitori Marucchi prof. Temistocle e Sacconi Virginia morti, intestati nell'ultimo loro domicilio come sopra indicato, il primo nel giorno 16 maggio 1887, la seconda il 25 dicembre 1886.

Roma, li 25 agosto 1887.

973 G. MANGANO AVV.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.